

XVII LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (IX e X) .....	<i>Pag.</i>	3
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	14
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	24
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	25
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	36
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	37
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	38
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE .....	»	46
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE .....	»	51
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .....	»	52
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO .....	»	53
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	54

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Scelta Civica verso Cittadini per l'Italia-MAIE: (SCCI-MAIE); Civici e Innovatori (CI); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA; Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri; Misto-Movimento PPA-Moderati: Misto-M.PPA-Mod.

PAGINA BIANCA

## COMMISSIONI RIUNITE

### IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi. Atto n. 337 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	3
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	6

#### ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 7 dicembre 2016. — Presidenza del presidente della IX Commissione Michele Pompeo META. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le infrastrutture e i trasporti Simona Vicari.

#### La seduta comincia alle 13.10.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi.

Atto n. 337.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 novembre 2016.

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che nella seduta del 25 novembre i relatori hanno presentato una proposta di parere. Informa, altresì, che sono state

presentate proposte alternative di parere da parte, rispettivamente, dei gruppi M5S e SI-SEL.

Comunica, infine, che sono pervenuti i rilievi favorevoli della V Commissione.

Vincenzo GAROFALO (AP), *relatore per la IX Commissione*, richiama le valutazioni svolte in sede di presentazione della proposta di parere. Al riguardo, evidenzia come rispetto a quest'ultima i relatori abbiano maturato l'orientamento di precisare con riguardo all'articolo 18, comma 9, che il parere è reso sullo schema di decreto presentato dal Governo, ma che si è tenuto conto anche di contenuti espressi dalla Conferenza unificata. L'osservazione su tale aspetto è stata riformulata nel senso di consentire l'acquisto di veicoli cosiddetti ibridi.

Cristina BARGERO (PD), *relatrice per la X Commissione*, condividendo le valutazioni del collega relatore avverte che si è resa necessaria anche una modifica alla lettera v) alla proposta di parere nel senso di sostituire il valore di 200 tonnellate con 20.000 metri cubi.

Ivan CATALANO (CI) ringrazia i relatori per il lavoro svolto e per aver accolto i suoi suggerimenti riferite alle prospettive di sviluppo dell'idrometano.

Franco BORDO (SI-SEL) richiamando i contenuti del parere alternativo presentato dal suo gruppo non accolti nelle proposte di parere dichiara il proprio voto contrario su quest'ultima.

Davide CRIPPA (M5S) osserva che nella proposta di parere dei relatori si sarebbero dovuti prevedere percorsi per le varie tecnologie rinnovabili, mentre si fa prioritariamente riferimento al GNL. Lamenta che le questioni evidenziate dal proprio gruppo sono state recepite in parte nella proposta di parere come semplici osservazioni che non avranno nessun rilievo ai fini dell'adozione definitiva del testo, tenuto conto che il parere delle Commissioni non ha carattere vincolante. Sottolinea che, alla luce del risultato del referendum costituzionale, appare del tutto incongruente che siano definite a livello centrale misure infrastrutturali strategiche che investono la competenza dei territori. Richiamata la segnalazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas sull'articolo 9 dello schema di decreto in esame che, così formulato « lascia intravedere la possibilità di sviluppare un sistema isolato alimentato a gas naturale con un tratto di rete di trasporto non interconnessa al resto della rete nazionale di gasdotti e con connesse reti di distribuzione locale. [...] la sostenibilità economica di tale assetto si ritiene debba essere preventivamente verificata in termini di analisi costi/benefici, valutando altresì l'onerosità che si troverebbero a sostenere i clienti di un simile sistema isolato che, in ottemperanza al principio della *cost reflectivity*, dovrebbe ovviamente essere ricompreso in un apposito separato ambito tariffario », lamenta che i relatori abbiano recepito come mera osservazione alla lettera *r*) della proposta di parere questa importante sollecitazione dell'AEEGSI.

Nel considerare prioritaria l'infrastruttura del GNL per l'alimentazione delle

navi e dei grandi mezzi di trasporto, ritiene tuttavia che debba essere adeguatamente utilizzata senza dare avvio alla realizzazione di nuove infrastrutture volte unicamente a sostituire con il GNL altri tipo di fonti energetiche utilizzate per il consumo domestico.

Sottolineato che non è prevista alcuna forma di semplificazione per l'installazione delle colonnine di ricarica elettrica all'interno dei centri urbani, ritiene che la direttiva verta eccessivamente sull'utilizzo del gas come combustibile alternativo senza fornire un piano programmatico di utilizzo all'interno dei porti e con una logica eccessivamente liberistica. A questo riguardo, ricorda che il rigassificatore *offshore* di Livorno fu avviato come iniziativa di libero mercato per essere poi ampiamente incentivato dallo Stato in conseguenza della sua improduttività. Nell'auspicare che per il futuro non si ripetano questi errori che ricadono come al solito sulle spalle dei cittadini, preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere dei relatori, come riformulata.

La sottosegretaria Simona VICARI ritiene che il lavoro dei relatori costituisca un proficuo contributo per una migliore formulazione del testo finale. Replicando al deputato Crippa si limita a rilevare che la questione concernente l'inquinamento atmosferico negli ambiti portuali limitrofi ai grandi centri urbani trova specifica trattazione nella proposta di parere in esame e incontra la sensibilità del Governo.

Gianluca BENAMATI (PD) sottolinea positivamente che con l'attuazione della direttiva 2014/94/UE si estende al settore dei trasporti l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili. Osserva che nella proposta di parere i relatori hanno chiaramente sottolineato il tema della neutralità tecnologica che si ottiene anche con un'infrastrutturazione che consenta la disponibilità dei combustibili alternativi. Rileva che nel periodo di transizione i sistemi a gas hanno una loro validità sia perché più

compatibili dal punto di vista ambientale rispetto ai cicli combinati classici, sia perché l'industria italiana è particolarmente avanzata sui sistemi di combustione a gas. Nell'esprimere pertanto un giudizio nettamente positivo sui contenuti dello schema di decreto in esame, dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere dei relatori, come riformulata.

Andrea VALLASCAS (M5S) in replica alla sottosegretaria Vicari, sottolinea che il passaggio richiamata dalla sottosegretaria Vicari, ovvero la lettera *n*) non è formulato in termini di condizione bensì di osservazione, peraltro nell'ambito di un parere

che come noto non è assolutamente vincolante per il Governo.

Michele Pompeo META, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere favorevole con osservazioni dei relatori, come riformulata, avvertendo che, se questa sarà approvata, risulteranno precluse le proposte alternative di parere.

Le Commissioni approvano la proposta di parere favorevole con osservazioni dei relatori, come riformulata (*vedi allegato*).

**La seduta termina alle 13.35.**

ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (Atto n. 337).**

**PARERE APPROVATO**

Le Commissioni riunite IX (Trasporti) e X (Attività produttive),

esaminato lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/94/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (Atto n. 337);

premesso che la citata direttiva pone in capo agli Stati membri l'obbligo di porre in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 18 novembre 2016;

preso atto che la relazione illustrativa esplicita che per effetto del combinato disposto della legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea per l'anno 2014) entrata in vigore il 15 agosto 2015, e della legge n. 234 del 2012 – vigente a quella data – il termine per l'esercizio della delega viene a scadenza il prossimo 18 dicembre 2016;

segnalato che la medesima direttiva impone a ciascuno Stato membro di adottare un proprio Quadro Strategico Nazionale che comprenda una serie di misure minime fissate dalla direttiva, da sottoporre alla Commissione dell'Unione europea entro il 18 novembre 2016 e che, è richiesto agli Stati di presentare alla Commissione una relazione sull'attuazione entro il 18 novembre 2019 e, successivamente, ogni tre anni;

condivisi i principali contenuti della direttiva, volta a prevedere un quadro comune di misure per la realizzazione di

infrastrutture per i combustibili alternativi per il trasporto nell'Unione – individuati in elettricità, gas naturale e idrogeno – per ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti;

preso atto che per ciascun tipo di propellente sono fissati obiettivi temporali distinti in ordine alla rete infrastrutturale di distribuzione (e segnatamente, per l'elettricità, gli Stati membri garantiscono la creazione, entro il 31 dicembre 2020, di un numero adeguato di punti di ricarica accessibili al pubblico; per la creazione di punti di rifornimento di idrogeno il termine è fissato al 2025, mentre per il gas naturale la rete di rifornimento per il trasporto marittimo dovrà essere sviluppata per il 2030);

evidenziata, in termini generali, l'esigenza di assicurare il pieno rispetto del principio di neutralità tecnologica, in conformità allo spirito della direttiva, consentendo così una maggiore flessibilità e capacità di assecondare lo sviluppo futuro del mercato dei trasporti sostenibili e sottolineato, in tale prospettiva, l'opportunità di espungere dall'articolato ogni riferimento a specifici combustibili alternativi, sostituendolo con quello onnicomprensivo a « combustibili alternativi »;

acquisiti i contributi dei principali operatori interessati alla normativa in oggetto, nonché il parere reso dalla Conferenza unificata lo scorso 10 novembre;

valutata l'esigenza di intervenire sull'articolato nei seguenti punti:

all'articolo 2, che reca le definizioni:

per escludere l'estensione della definizione di veicolo elettrico anche ai veicoli ibridi non a ricarica esterna, che dunque non necessitano di un'infrastruttura di ricarica, eliminando il richiamo alla definizione contenuta nel decreto-legge n. 83 del 2012, conformando così il testo alla direttiva DAFI (*Deployment of Alternative Fuels Infrastructure*);

al comma 1, lettera *f*), atteso che non appare giustificato il riferimento alla sola rete di trasmissione né il mero riferimento ad un generatore a GNL;

al comma 1, lettera *f*), per estendere l'opzione di alimentazione di un generatore elettrico isolato a tutti i combustibili alternativi o quantomeno per evitare il riferimento al solo GNL integrandolo anche con il riferimento all'idrogeno, in attuazione del principio di neutralità tecnologica;

al comma 1, lettera *g*), per evitare che la definizione di « punto di ricarica o di rifornimento accessibile al pubblico » ivi indicata possa ingenerare confusione, adottando una formulazione più aderente al testo della direttiva che, in particolare, comprenda punti di ricarica accessibili senza alcuna restrizione collocati su area pubblica o privata ma aperta al pubblico, nonché il punto di ricarica associato ad un servizio di condivisione dei veicoli a seguito del pagamento del servizio di ricarica; ciò anche al fine di considerare non aperto al pubblico il punto di ricarica destinato ad uso privato installato su area privata o pertinenziale, sia esso in uso personale o aziendale;

all'articolo 3, ove si definiscono i contenuti del Quadro Strategico Nazionale (QSN), di cui all'Allegato III del provvedimento, e le modalità per il suo aggiornamento:

per far sì che QSN, nei suoi aggiornamenti, possa tenere conto – modulandole al proprio interno – delle singole componenti di fornitura, favorendo

quelle maggiormente sostenibili dal punto di vista ambientale, con particolare riguardo agli sviluppi tecnologici relativi alla fornitura di idrogeno per il trasporto;

per prescrivere che sia acquisito il parere della Conferenza unificata in sede di adozione delle linee guida per la redazione dei piani urbani per la mobilità sostenibile (PUMS);

all'articolo 4, che definisce modalità tempi e priorità per le infrastrutture destinate alla fornitura di elettricità per il trasporto:

per assicurare che a livello nazionale si adotti uno standard unico o almeno che vi sia interoperabilità tra i punti di ricarica;

per rafforzare la priorità dell'infrastrutturazione negli agglomerati urbani e suburbani, riformulando a tal fine il comma 1, alinea e lettere *a*) e *b*), nel senso di richiamare il parametro oggettivo relativo ai limiti di concentrazioni inquinanti;

per operare una distinzione tra punti di ricarica accessibili al pubblico e quelli non accessibili, al fine di consentire a questi ultimi – fermo restando l'obbligo di rispondere ai requisiti di sicurezza – la facoltà di adottare standard diversi rispetto a quelli cui devono attenersi i punti di ricarica accessibili al pubblico, sia al fine di preservare la neutralità tecnologica sia al fine di non ostacolare lo sviluppo e la ricerca innovativa nella realizzazione di punti di carica di potenza superiore a quella standard;

per precisare che occorre dotare di sistemi di misurazione intelligenti il punto di connessione della stazione di ricarica alla rete pubblica e non anche i singoli punti di ricarica all'interno della medesima stazione;

all'articolo 5, che concerne la fornitura di idrogeno per il trasporto stradale:

per ribadire al comma 2 che il motore ad idrogeno comprende anche

quello che utilizza celle a combustibile, mediante richiamo alla nozione di cui al comma 1;

per ridurre il termine entro cui aggiornare il vigente DM 31 agosto 2006 concernente gli impianti di distribuzione di idrogeno al fine di accelerare gli investimenti sulla distribuzione dell'idrogeno;

all'articolo 6, nella parte in cui si disciplina la realizzazione della rete di distribuzione di gas naturale:

al fine di inserire, dopo il comma 3, misure volte a ridurre sensibilmente l'inquinamento atmosferico negli ambiti portuali adiacenti ai centri urbani;

allo scopo di coordinamento normativo con l'articolo 18, per la porzione di quest'ultimo riferita al GNL;

all'articolo 8, ove si prescrivono oneri di informazioni riguardo ai veicoli a motore immessi sul mercato dopo il 18 novembre 2016 e si richiamano le norme in materia di etichettatura per quanto riguarda i combustibili:

per richiamare, al comma 2, la normativa di unificazione vigente;

per ridurre il termine di cinque anni per l'adozione di un decreto ministeriale concernente le informazioni su prezzi e punti di rifornimento accessibili;

all'articolo 9, che detta norme per le infrastrutture di stoccaggio e trasporto del GNL di interesse nazionale:

per integrare la disposizione nel senso di far precedere la decisione di investimento con una analisi costi/benefici, sentito un soggetto terzo e indipendente quale l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) che consenta di verificare la sostenibilità sociale, ambientale e economica di tali interventi;

per introdurre al comma 7, la locuzione, già presente nell'ordinamento vigente, di « terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto »;

per precisare la salvaguardia delle infrastrutture di stoccaggio, trasporto e rigassificazione, relativi al GNL, riconosciuti come insediamenti strategici dall'introduzione di nuovi oneri fiscali;

all'articolo 10, ove sono disciplinate talune richieste autorizzative volte a realizzare modifiche agli impianti stabilendo che tali attività non rientrano tra le cosiddette attività regolate e, nello stesso tempo, affida compiti regolatori all'Autorità dell'energia elettrica, il gas e il sistema idrico:

per superare l'eventuale apparente contraddizione tra il primo periodo e il secondo periodo, nella parte in cui quest'ultimo prevede che l'Autorità determini le modalità per lo svolgimento di talune attività, al fine di evitare oneri impropri sulle attività regolate e distorsioni sui mercati non regolamentati relativi alle attività di cui al medesimo articolo 10;

per inserire in questo contesto una specifica disciplina per meglio definire le competenze procedurali per il rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale, in un'ottica di semplificazione e di efficienza;

all'articolo 14, che attribuisce all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico compiti inerenti le condizioni economiche di fornitura di gas per le reti isolate:

per precisare che l'intervento della AEEGSI si riferisce esclusivamente alla remunerazione del servizio di vendita GNL ai clienti vulnerabili;

per attribuire alla AEEGSI flessibilità nella determinazione degli ambiti di intervento regolatorio, circoscrivendo il campo di intervento, ad esempio, sulla base del numero dei punti di fornitura serviti o alle situazioni in cui non possano dispiegarsi condizioni di concorrenzialità nell'attività di vendita, anche in considerazione della futura cessazione dei regimi di tutela per la clientela domestica attualmente vigenti;

all'articolo 15, che reca disposizioni in materia di misure per agevolare la realizzazione di punti di ricarica:

per allineare ad altre scadenze il termine entro cui i Comuni sono chiamati a modificare i propri regolamenti urbanistici per rendere obbligatoria, con decorrenza dalla medesima data, la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli ad alimentazione elettrica, attualmente fissato al 1° giugno 2017, eventualmente posticipandolo alla scadenza dell'anno solare;

per ridurre la soglia minima di unità abitative per gli edifici residenziali di nuova costruzione, attualmente espressa in termini assoluti nella misura di 50 unità ad una soglia di 10 unità adottata come parametro per l'obbligo di predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli;

per eliminare il comma 3, che potrebbe essere ultroneo atteso che la disciplina sulla trasformazione dei veicoli a motore endotermico in elettrici (*revamping*) è già contenuta nel decreto Ministero dei trasporti e delle infrastrutture n. 219/2015;

all'articolo 18, relativamente alle misure per la diffusione dell'utilizzo del gas naturale e dell'elettricità nel trasporto stradale:

per tenere in debito conto la possibilità di fissare l'obbligo di dotarsi di un punto di rifornimento di GPL nel caso in cui sussistano gli impedimenti di natura tecnica e economica di cui al comma 5;

per specificare, ove si fa riferimento alle infrastrutture di ricarica elettrica, (commi 1, 6 e 11), che esso concerne punti di ricariche di potenza elevata almeno veloce;

per inserire una specifica disposizione ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui ai commi 3 e 4 in ambito autostradale;

per adottare come riferimento, ai commi 3 e 4, le province i cui capoluoghi abbiano superato i limiti di concentrazione dell'inquinamento per almeno due anni su sei nel periodo 2009-2014;

per declinare gli impedimenti con riguardo alla lunghezza delle tubazioni per l'allacciamento (lettera b));

al comma 9, tenuto conto anche della riformulazione riportata nel parere della Conferenza unificata:

1) per precisare i soggetti sui quali ricade l'obbligo, con particolare riguardo alla platea dei gestori di servizi che svolgono le attività nelle province di cui al primo periodo;

2) per consentire l'acquisto di veicoli e autobus anche cosiddetti ibridi;

3) per eliminare il terzo periodo, al fine di evitare confusione nell'uso della nozione di « suddivisione in lotti »;

4) per riferire l'obbligo di acquisto nella percentuale prevista a veicoli che utilizzano combustibili alternativi espungendo ogni riferimento a specifiche tipologie di carburante;

5) per introdurre un periodo transitorio di 12/18 mesi per l'entrata in vigore della clausola per l'acquisto di autobus e mezzi per la raccolta rifiuti, atteso che l'introduzione del vincolo con effetto immediato potrebbe essere prematura, sia per evitare l'esplosione di costi di acquisto per la PA – in considerazione degli scarsi modelli esistenti sul mercato e del non ancora completo sviluppo delle tecnologie (soprattutto nel caso dell'elettrico) –, sia per consentire all'industria produttiva di adeguare i propri investimenti;

all'articolo 19, ove si prevede una specifica regolamentazione delle amministrazioni locali, con propri provvedimenti, finalizzata a consentire nelle aree a traffico limitato la circolazione dei veicoli alimentati a combustibili alternativi:

per verificare la possibilità di rendere più omogenee le regolamentazioni

di accesso alle ZTL e dei blocchi traffico sul territorio per dare un messaggio certo e univoco al consumatore finale all'atto dell'acquisto di veicoli alimentati con combustibili alternativi;

all'articolo 23, che nella formulazione attuale si limita a ribadire la validità delle disposizioni tributarie vigenti in materia di accisa:

per precisare che le disposizioni in materia di accise relativamente al gas naturale si applicano anche al biometano e al GNL,

esprimono

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera b), eliminare il secondo periodo;

b) all'articolo 2, comma 1, lettera f), sostituire le parole « di trasmissione » con la parola « elettrica »;

c) all'articolo 2, comma 1, lettera f), sostituire le parole « a gas naturale liquefatto-GNL » con le seguenti: « da combustibili alternativi » oppure, in alternativa, aggiungere, in fine « o idrogeno »;

d) all'articolo 2, comma 1, lettera g), numero 1), dopo la parola « pubblico » aggiungere « anche »;

e) all'articolo 3, comma 5, andrebbe esplicitato che il quadro strategico nazionale possa tenere conto modulando al proprio interno, delle singole componenti di fornitura, favorendo quelle maggiormente sostenibili dal punto di vista ambientale;

f) all'articolo 3, comma 7, lettera c), dopo le parole « dei trasporti » aggiungere « previo parere della Conferenza unificata »;

g) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole « per garantire » aggiungere « la interoperabilità tra punti già presenti e da installare e »;

h) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole « veicoli elettrici circolino » aggiungere « almeno »;

i) all'articolo 4, comma 1, sostituire le lettere a) e b) come segue:

a) città metropolitane – poli e cintura – e altre aree urbane che hanno registrato nell'ultimo triennio lo sfioramento dei limiti delle concentrazioni inquinanti come previsto dal decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155;

b) aree urbane non rientranti nella lettera a);

j) all'articolo 4, comma 5, si operi una distinzione tra punti di ricarica accessibili al pubblico e quelli non accessibili, al fine di consentire a questi ultimi – fermo restando l'obbligo di rispondere ai requisiti di sicurezza – la facoltà di adottare standard diversi rispetto a quelli cui devono attenersi i punti di ricarica accessibili al pubblico, ove siano di potenza superiore a quella standard;

k) all'articolo 4, comma 7 si valuti l'opportunità di precisare che occorre dotare di sistemi di misurazione intelligenti il punto di connessione della stazione di ricarica alla rete pubblica e non anche i singoli punti di ricarica all'interno della medesima stazione;

l) all'articolo 5, comma 2, dopo la parola « motore » aggiungere « di cui al comma 1, »;

m) all'articolo 5, comma 3, sostituire le parole: « 18 novembre 2017 » con le seguenti « 31 marzo 2017 »;

n) all'articolo 6, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. Al fine di ridurre sensibilmente l'inquinamento atmosferico all'interno degli ambiti portuali limitrofi ai grandi centri urbani, le navi adibite alla navigazione marittima e le navi adibite alla navigazione interna, entro il 31 dicembre 2018 adottano sistemi propulsivi che garantiscano l'uso del GNL, dell'idrogeno o di altri combustibili alternativi,

durante le manovre di ingresso e di uscita dai porti, nel rispetto degli standard sulle emissioni di zolfo dalla navi previsti dalla normativa vigente. »;

o) all'articolo 6, commi 7 e 9, si effettui un richiamo all'articolo 18;

p) all'articolo 8, comma 2, primo periodo, sostituire le parole da « per quanto riguarda » fino alla fine del periodo con le seguenti « di cui alle norme tecniche di unificazione »;

q) all'articolo 8, comma 6, sostituire la parola « cinque » con « quattro »;

r) all'articolo 9, si valuti l'opportunità di integrare la norma prevedendo di far precedere la decisione di investimento con una analisi costi/benefici, anche avvalendosi dell'AEEG, che consenta di verificare la sostenibilità sul piano economico, ambientale e sociale di tali interventi e quindi la coerenza con le finalità espressamente enunciate dal medesimo articolo;

s) all'articolo 9, comma 7, sostituire le parole « impianti di rigassificazione e stoccaggio di gas naturale liquefatto » con « terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto »;

t) si precisi infine al medesimo articolo la salvaguardia delle infrastrutture di stoccaggio, trasporto e rigassificazione, relativi al GNL, riconosciuti come insediamenti strategici dall'introduzione di nuovi oneri fiscali;

u) all'articolo 10, comma 3, si verifichi se vi sia contraddizione tra il primo periodo e il secondo periodo, nella parte in cui quest'ultimo prevede che l'Autorità determini le modalità per lo svolgimento di talune attività, al fine di evitare oneri impropri sulle attività regolate e distorsioni sui mercati non regolamentati relativi alle attività di cui al medesimo articolo 10;

v) dopo l'articolo 10 si abbia cura di verificare l'opportunità dell'introduzione di una disposizione del seguente tenore, aggiungere l'articolo 10-*bis*:

« ART. 10-*bis*.

(*Procedimenti ambientali*).

1. Nella Parte Seconda, Allegato II – Progetti di competenza statale del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 8) dopo le parole: « gas di petrolio liquefatto « è aggiunto » e di gas naturale liquefatto ». Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate o in fase di istruttoria alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Nella Parte Seconda, Allegato III – Progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano è aggiunto il seguente punto « *h-bis* » « Stoccaggio di gas naturale liquefatto, con capacità complessiva superiore a 20000 metri cubi, già soggetti all'articolo 15 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 »; sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate o in fase di istruttoria alla data di entrata in vigore del presente decreto »;

w) all'articolo 14, comma 1, dopo la parola « vendita » aggiungere « per i clienti vulnerabili »;

x) all'articolo 14, comma 1, si valutati l'opportunità di attribuire alla AEEGSI flessibilità nella determinazione degli ambiti di intervento regolatorio, circoscrivendo il campo di intervento, ad esempio, sulla base del numero dei punti di fornitura serviti o alle situazioni in cui non possano dispiegarsi condizioni di concorrenzialità nell'attività di vendita, anche in considerazione della futura cessazione dei regimi di tutela per la clientela domestica attualmente vigenti;

y) all'articolo 15, comma 1, capoverso 1-*ter*, sostituire le parole « 1 giugno » con le parole « 31 dicembre »;

z) all'articolo 15, comma 1, capoverso 1-*ter* si riduca l'indicazione della soglia minima di unità abitative per gli edifici residenziali di nuova costruzione a dieci unità;

aa) all'articolo 15 sopprimere il comma 3;

*bb)* all'articolo 18, comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente « In alternativa a quanto previsto dal comma 1, ove ricorrano contemporaneamente le impossibilità tecniche di cui alle lettere *b)* e *c)* di cui al comma 5, le Regioni con densità superficiale di numero di impianti di distribuzione di GPL al di sotto della media nazionale, indicata in prima applicazione nella tabella III della Sezione D dell'Allegato III, prevedono l'obbligo impianti di distribuzione GPL;

*cc)* all'articolo 18, commi 1, 6 e 11, dopo le parole « ricarica elettrica » aggiungere « di potenza elevata almeno veloce di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, numero 1 »;

*dd)* all'articolo 18, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« *4-bis)* In ambito autostradale gli obblighi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo e al comma 1, lettera *c)*, dell'articolo 4, sono assolti dai concessionari autostradali, i quali entro il 31 dicembre 2018 presentano al concedente un piano di diffusione dei servizi di ricarica elettrica, di GNL e GNC, garantendo un numero adeguato di punti di ricarica lungo la rete autostradale e la tutela del principio di neutralità tecnologica degli impianti. I suddetti concessionari sono impegnati, in caso di affidamento a terzi del servizio di ricarica, al rispetto delle procedure competitive di cui all'articolo 11, comma 5-*ter*, della legge 23 dicembre 1992, n. 498. »;

*ee)* all'articolo 18, commi 3 e 4, fare riferimento alle province i cui capoluoghi abbiano superato i limiti di concentrazione dell'inquinamento per almeno due anni su sei nel periodo 2009-2014;

*ff)* all'articolo 18, comma 5, lettera *b)*, sostituire la parola « distanza » con « lunghezza delle tubazioni per l'allacciamento » e aggiungere in fine le parole « o comprovati ostacoli fisici legati alle caratteristiche del territorio che determinino oneri economici eccessivi »;

*gg)* all'articolo 18, comma 6, sostituire la parola « elettricità » con le seguenti:

« nuovi punti di ricarica elettrica almeno della tipologia veloce, di cui all'articolo 2, comma 1. »;

*hh)* all'articolo 18, comma 9, si abbia cura di intervenire:

al fine di precisare che l'obbligo ricade sui i gestori di servizi che svolgono le attività nelle province di cui al primo periodo;

per consentire l'acquisto anche di veicoli a tecnologia *full hybrid* termico-elettrico, nonché ibridi nel caso degli autobus;

per eliminare il secondo periodo;

per riferire l'obbligo di acquisto nella percentuale prevista a veicoli che utilizzano combustibili alternativi espungendo ogni riferimento a specifiche tipologie di carburante, ovvero precisare che potrà riguardare in futuro l'acquisto di veicoli ad idrogeno;

*ii)* all'articolo 18, comma 9, si introduca un periodo transitorio di 12/18 mesi per l'entrata in vigore della clausola per l'acquisto di autobus e mezzi per la raccolta rifiuti;

*jj)* all'articolo 19, sostituire le parole « possono consentire » con « consentono » e prevedere formule atte a supportare l'introduzione di una regolamentazione omogenea per l'accesso alle ZTL sull'intero territorio nazionale;

si valuti altresì l'opportunità di inserire il seguente comma:

« *1-bis.* Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Governo, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, promuove la stipulazione di una intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali per assicurare una regolamentazione omogenea dell'accesso alle aree a traffico limitato dei veicoli alimentati a combustibili alternativi di cui al presente decreto e per la loro esclusione, subordinatamente al

rispetto dei vincoli di protezione ambientale, dai blocchi anche temporanei alla circolazione stradale »;

*kk)* sostituire l'articolo 23 con il seguente:

« ART. 23.

*(Coordinamento con normativa fiscale).*

1. Le disposizioni tributarie vigenti in materia di accisa relativamente al gas naturale si applicano anche al biometano e GNL »;

*ll)* infine, in sede di aggiornamento del Quadro strategico nazionale, si abbia

cura, anche avvalendosi della collaborazione di ENEA, del Consiglio Nazionale delle Ricerche e dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, di adottare le misure necessarie per lo sviluppo della fornitura diretta di idrometano mediante la rete gas naturale nazionale, valutando la possibilità di applicare anche all'idrogeno, in modo non discriminatorio, le norme del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, relative al gas naturale, nonché l'opportunità di incentivare l'immissione di idrogeno nella rete del gas naturale, con una disposizione sul modello di quella prevista, per il biometano, dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 28 del 2011.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-03855 Vacca: Sulla modifica della disciplina sulla contribuzione studentesca alle università statali .....	14
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	17
5-08666 Fabbri: Sulle scuole dell'infanzia nel territorio dell'Unione dei comuni Reno Galliera (BO) .....	15
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	20
5-09314 Ghizzoni: Sull'istituzione di nuovi corsi di laurea in scienze della formazione primaria .....	15
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	21
5-09883 Ribaudò: Sulle collaborazioni coordinate e continuative nella scuola .....	15
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	22

#### RISOLUZIONI:

7-00933 Luigi Gallo, 7-00957 Ghizzoni, 7-00970 Santerini: Sull'immissione in ruolo di docenti precari ( <i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i> ) .....	16
---	----

#### SEDE REFERENTE:

Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti. C. 3844, approvato dalla 7 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	16
Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto e del Roma Europa Festival. C. 4113, approvata dal Senato ( <i>Rinvio del seguito dell'esame</i> ) .....	16
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	16

#### INTERROGAZIONI

Mercoledì 7 dicembre 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Sesa Amici.

#### La seduta comincia alle 11.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita dal circuito chiuso.

#### 5-03855 Vacca: Sulla modifica della disciplina sulla contribuzione studentesca alle università statali.

La sottosegretaria Sesa AMICI risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 1*).

Gianluca VACCA (M5S), replicando, si dichiara profondamente insoddisfatto della risposta che costituisce una conferma dell'inutilità degli atti di sindacato ispettivo. Essa, infatti, dà riscontro ad un'interrogazione risalente al mese di ottobre 2014 i cui contenuti sono stati

superati dalle misure contenute nel disegno di legge di bilancio in corso di approvazione al Senato. Peraltro, l'unico quesito che avrebbe potuto trovare una risposta – ovvero quello relativo alla creazione della banca dati prevista dall'articolo 20 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 – è rimasto totalmente disatteso.

**5-08666 Fabbri: Sulle scuole dell'infanzia nel territorio dell'Unione dei comuni Reno Galliera (BO).**

La sottosegretaria Sesa AMICI risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 2*).

Marilena FABBRI (PD), replicando, non può che prendere atto dell'avvio del processo di statizzazione delle scuole dell'infanzia oggetto dell'interrogazione e ne auspica il completamento in breve tempo, stante la perdurante situazione di promiscuità delle diverse tipologie di contratto, che comportano trattamenti economici differenziati sia per il personale docente, sia per il personale ausiliario.

**5-09314 Ghizzoni: Sull'istituzione di nuovi corsi di laurea in scienze della formazione primaria.**

La sottosegretaria Sesa AMICI risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 3*).

Manuela GHIZZONI (PD), replicando, si dichiara profondamente insoddisfatta in quanto, pur essendo ben note le vicende richiamate, le risposte sono evasive rispetto alle motivazioni che hanno portato alla riapertura dei termini per l'istituzione di nuovi corsi di laurea in scienze della formazione. In particolare, avrebbero dovuto essere chiarite le circostanze che hanno determinato fabbisogni ulteriori rispetto a quelli conosciuti all'atto di indizione delle procedure di attivazione dei corsi precedentemente esperite. Sottolinea, infine, il forte disagio

provocato agli studenti dal conseguente slittamento dell'avvio dei corsi di laurea già attivati.

**5-09883 Ribaudò: Sulle collaborazioni coordinate e continuative nella scuola.**

La sottosegretaria Sesa AMICI risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 4*).

Francesco RIBAUDO (PD), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatto poiché nella risposta non si danno certezze in merito ad un'eventuale trasformazione dei contratti di collaborazione in contratti di lavoro dipendente, ma ci si limita a citare la normativa vigente in materia. In particolare non viene specificato che cosa accadrà al 31 agosto 2017, data di cessazione di 900 contratti di collaborazione coordinata e continuativa presso le segreterie didattiche delle scuole. Tuttavia, prende atto di quanto affermato nell'ultimo capoverso della risposta in merito alla possibilità di valorizzare l'esperienza professionale maturata dai titolari dei suddetti contratti, mediante attribuzione di apposito punteggio per future procedure di reclutamento.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 11.15.**

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 7 dicembre 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.*

**La seduta comincia alle 11.15.**

**7-00933 Luigi Gallo, 7-00957 Ghizzoni, 7-00970 Santerini: Sull'immissione in ruolo di docenti precari.**

*(Seguito della discussione congiunta e rinvio).*

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata, da ultimo, nella seduta del 12 ottobre 2016.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, avverte che, anche in considerazione delle imminenti dimissioni del Presidente del Consiglio, il Ministro dell'istruzione ha fatto sapere che ritiene opportuno un rinvio, che crede di dover accordare.

Luigi GALLO (M5S) obietta che due temi tra quelli proposti con le risoluzioni all'ordine del giorno sono stati superati dall'approvazione della legge di bilancio per il 2017. Si tratta, in particolare, della discrasia tra organico di fatto e organico di diritto e dei docenti che hanno svolto attività precaria per 36 mesi. Le misure contenute nella legge di bilancio vanno senz'altro nella direzione indicata nelle risoluzioni. Rileva, tuttavia, che rimane irrisolta la questione dei circa 1.200 docenti abilitati, non ancora immessi in ruolo, che afferiscono a materie per le quali le GAE sono esaurite. Meglio sarebbe compilare per costoro graduatorie specifiche in vista della loro assunzione.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11.20.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 7 dicembre 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.*

**La seduta comincia alle 11.20.**

**Iniziativa per preservare la memoria di Giacomo Matteotti.**

**C. 3844, approvato dalla 7ª Commissione permanente del Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 dicembre 2016.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, chiede se vi siano interventi, potendosi altrimenti considerare chiuso l'esame preliminare.

Luigi GALLO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede di rinviare l'esame del provvedimento e di quello successivo per gli stessi motivi per i quali si è ritenuto di non procedere all'esame delle risoluzioni.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto e del Roma Europa Festival.**

**C. 4113, approvata dal Senato.**

*(Rinvio del seguito dell'esame).*

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, ricorda che la Commissione aveva proseguito e rinviato l'esame del provvedimento nella seduta del 6 dicembre 2016. Poiché nessuno chiede di intervenire, dichiara chiuso l'esame preliminare e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11.30.**

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.30 alle 11.35.

## ALLEGATO 1

**5-03855 Vacca: Sulla modifica della disciplina sulla contribuzione studentesca alle università statali.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli On.li interroganti, in ordine alla materia del diritto allo studio universitario, chiedono se e quali iniziative il Governo intenda assumere in merito alla modifica della disciplina sulla contribuzione studentesca alle università statali e se intenda stabilire un'area di reddito entro cui lo studente, non inattivo nel percorso universitario, sia esente dal pagamento della contribuzione, garantendo gradualità e progressività nella contribuzione.

Si precisa preliminarmente che la questione è da tempo all'attenzione di questo Ministero che in più occasioni si è mostrato sensibile al tema del diritto allo studio con particolare riguardo alla situazione degli studenti bisognosi e meritevoli.

Tant'è che l'articolo 1, commi 252 e seguenti del disegno di legge sul bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 (AS 2611), all'esame del Senato, prevede alcune significative misure in materia di diritto allo studio universitario tra le quali, si evidenziano, le nuove disposizioni sulla contribuzione studentesca.

Nello specifico, il comma 252 del disegno di legge prevede – rispetto al quadro normativo vigente – che il contributo annuale versato dagli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale all'università statale cui sono iscritti, per la copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi, sia onnicomprensivo. Il contributo, peraltro, potrà essere differenziato per i diversi corsi di laurea e di laurea magistrale.

Pertanto, le università statali non potranno istituire – fatti salvi i contributi per i servizi prestati su richiesta dello studente per esigenze individuali nonché le imposte erariali – ulteriori tasse o contributi a carico degli studenti, fino al rilascio del titolo finale di studio (comma 260).

Il contributo onnicomprensivo annuale assorbirà, per gli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, anche l'attuale tassa di iscrizione.

Inoltre, al comma 255 è previsto l'esonero dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale per gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:

*a)* appartengono ad un nucleo familiare con ISEE inferiore o uguale a 13.000 euro;

*b)* sono iscritti all'università da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;

*c)* nel caso di iscrizione al secondo anno accademico, hanno conseguito almeno 10 crediti formativi universitari (CFU) entro il 10 agosto del primo anno; nel caso di iscrizione ad anni successivi, hanno conseguito almeno 25 CFU nei dodici mesi antecedenti il 10 agosto dell'anno accademico precedente la relativa iscrizione.

Nel caso di iscrizione al primo anno accademico, l'unico requisito da soddisfare è quello di cui al comma 255, lettera *a*).

Oltre a ciò il DDL prevede, al comma 257, che il contributo onnicomprensivo annuale non può superare il 7 per cento della quota di ISEE eccedente 13.000 euro per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare con ISEE compreso tra 13.001 euro e 30.000 euro e che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle lettere *b*) e *c*) del comma 255.

Inoltre, il comma 258 stabilisce un limite massimo al contributo onnicomprensivo annuale per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia inferiore a 30.000 euro e che soddisfano il requisito di cui alla lettera *c*) del citato comma 255, ma non quello di cui alla lettera *b*) del medesimo comma 255.

Inoltre, il comma 262 prevede l'esonero dal pagamento delle tasse o contributi agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca che non sono beneficiari di borsa di studio.

A decorrere dall'anno accademico 2020/2021, i limiti degli importi ISEE per usufruire dell'esonero o delle riduzioni saranno aggiornati ogni tre anni con specifico decreto MIUR.

L'importo del contributo onnicomprensivo annuale – che, come già detto, può essere anche differenziato tra i diversi corsi di studio – è stabilito nel regolamento in materia di contribuzione studentesca che ciascuna università statale approva nel rispetto dei criteri di equità, gradualità e progressività. Il regolamento può disporre, nel rispetto del principio di equilibrio di bilancio di ciascuna università statale, eventuali ulteriori casi di esonero o graduazione del contributo per specifiche categorie di studenti, individuate in relazione alla carriera universitaria o alla particolare situazione personale (comma 259).

In conseguenza della nuova disciplina sugli esoneri dal pagamento dei contributi universitari, il disegno di legge in parola prevede che il Fondo per il finanziamento ordinario (FFO) delle uni-

versità statali (articolo 5 della legge n. 537 del 1993) sia incrementato di 55 milioni di euro per il 2017 e di 105 milioni di euro annui dal 2018.

Sempre in materia di diritto allo studio universitario, il disegno di legge al comma 268 prevede l'incremento, a decorrere dal 2017, pari a 50 milioni di euro del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio e prevede, oltre a ciò, la razionalizzazione da parte di ciascuna Regione dell'organizzazione degli enti erogatori dei servizi per il diritto allo studio mediante l'istituzione di un unico ente erogatore dei medesimi servizi.

Inoltre, dispone l'emanazione di un decreto ministeriale per determinare i fabbisogni finanziari regionali, ai fini dell'assegnazione del fondo integrativo statale, per la concessione delle borse di studio in misura proporzionale a tale fabbisogno.

Il comma 275, inoltre, stabilisce l'assegnazione annuale, previa emanazione di specifico bando pubblico da parte della « Fondazione Articolo 34 », di almeno 400 borse di studio nazionali per il merito e la mobilità, ciascuna del valore di 15.000 euro annui. Tali borse saranno assegnate a studenti, sulla base di requisiti di merito e di reddito, al fine di favorirne l'iscrizione ai corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico nelle università statali o ai corsi di diploma accademico di primo livello nelle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, anche aventi sede differente da quella di residenza del nucleo familiare.

Per il finanziamento delle suddette borse di studio, è prevista l'attribuzione alla citata Fondazione di 6 milioni di euro per l'anno 2017, di 13 milioni di euro per l'anno 2018 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

Al finanziamento dell'organizzazione e delle attività ordinarie della stessa Fondazione saranno attribuiti 2 milioni di euro per l'anno 2017 e 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018.

Inoltre, i commi da 290 a 293 prevedono lo sviluppo di iniziative volte a sostenere gli studenti nella scelta del per-

corso universitario o accademico, attraverso l'attività di orientamento, e durante il percorso universitario, attraverso l'attività di tutorato e conseguentemente si prevede l'incremento del FFO di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

In tal modo, dunque, il Governo ha inteso corrispondere in maniera piena e puntuale alle esigenze rappresentate nell'atto di sindacato ispettivo dagli On.li interroganti, con particolare riferimento alla contribuzione studentesca.

## ALLEGATO 2

**5-08666 Fabbri: Sulle scuole dell'infanzia nel territorio dell'Unione dei comuni Reno Galliera (BO).****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione in atto si sollecita il completamento del processo di statalizzazione delle scuole dell'infanzia ubicate nel territorio dell'Unione dei comuni Reno Galliera, in provincia di Bologna, al fine di uniformare l'offerta scolastica nel suddetto ambito, resa difficoltosa dalla situazione in cui versano gli enti locali che gestiscono in proprio talune delle scuole citate.

Sulla questione sono state richieste informazioni all'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna, il quale ha comunicato quanto segue.

Negli ultimi 2 anni, anche a seguito delle richieste degli amministratori locali e dell'Unione dei comuni pianura-nord, il competente Ambito territoriale di Bologna ha sostenuto il processo di statalizzazione delle scuole dell'infanzia comunali di San Pietro in Casale e San Giorgio di Piano.

Più nel dettaglio, nell'anno scolastico 2015/2016 sono stati assegnati all'Istituto comprensivo di San Giorgio di Piano 3 posti, dei quali 2 per il funzionamento di una sezione dell'infanzia ad orario normale e 1 per una sezione ad orario ridotto. Nel corrente anno è stato poi

aggiunto un ulteriore posto per il completamento della sezione a orario ridotto.

All'Istituto comprensivo di San Pietro in Casale è stato attribuito, sempre nell'anno 2015/2016, un posto per statalizzare una sezione ad orario ridotto. Anche in questo caso è stato assegnato un ulteriore posto nell'anno 2016/2017, che ha consentito la conferma ed il completamento per l'intero orario di detta sezione.

L'U.S.R. ha confermato che altri comuni hanno formulato analoghe richieste di statalizzazione, rappresentando peraltro l'impossibilità di procedere al loro accoglimento a causa della necessità di rispettare gli obiettivi di organico normativamente fissati e ripartiti tra le regioni con lo schema di decreto interministeriale allegato alla nota del MIUR – Direzione generale per il personale scolastico prot. n. 11729 del 29 aprile 2016.

Ciò posto, il sopra citato Ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna ha assicurato che continuerà a seguire anche in futuro con la massima attenzione la situazione prospettata dall'On.le interrogante, compatibilmente con le risorse umane e finanziarie disponibili.

ALLEGATO 3

**5-09314 Ghizzoni: Sull'istituzione di nuovi corsi di laurea  
in scienze della formazione primaria.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riscontro a quanto richiesto con l'atto di sindacato ispettivo in esame, si rappresenta che la riapertura dei termini della procedura intesa a consentire agli Atenei di presentare proposte di istituzione e accreditamento di nuovi corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, comunicata ai Rettori con nota prot. n. 18024 del 22 luglio 2016, è stata disposta al fine di saturare interamente il fabbisogno complessivo di insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria per l'anno scolastico 2016/2017.

A tal riguardo, si segnala che il citato fabbisogno ammonta, per l'anno scolastico 2016/2017, a 6.399 posti, in linea con la programmazione dei posti adottata nell'anno accademico 2015/2016, sussistendo la medesima perdurante congruità, e che l'offerta formativa comunicata dalle Università per l'anno accademico 2016/2017 ammonta a 6.210 posti.

Com'è noto, da anni il fabbisogno di insegnanti risulta essere più elevato rispetto alla potenziale offerta formativa espressa dalle Università che attivano tali corsi di laurea. Pertanto, il contingente nazionale di insegnanti occorrente per coprire tutti i posti disponibili, allo scopo di garantire il tempestivo avvio delle le-

zioni e la continuità didattica, è annualmente incompleto. Tale situazione ha un'indubbia ricaduta sulla qualità dell'insegnamento e sulle opportunità formative offerte agli studenti, senza discriminazioni o differenze alcune, e considerata altresì la particolare età e le specifiche esigenze dei bambini che frequentano la scuola dell'infanzia e primaria.

Il MIUR ha, quindi, ritenuto opportuno accogliere integralmente l'offerta formativa comunicata dalle Università per l'anno accademico 2016/2017, accettando le richieste di ampliamento dell'offerta formativa delle Università degli Studi di Bari, di Cagliari e « Suor Orsola Benincasa » di Napoli e autorizzando l'accREDITAMENTO del corso di laurea in Scienze della formazione primaria LM 85-*bis* presso l'Università degli Studi di Bergamo, avvicinandosi in tal modo il più possibile al fabbisogno complessivo di insegnanti occorrente a livello nazionale.

Si evidenzia, comunque, che il test di ingresso al corso di laurea in Scienze della formazione primaria per l'anno scolastico 2016/2017 si è regolarmente svolto il 6 ottobre 2016 in tutte le Università del Paese e, quindi, l'avvio dei corsi avverrà secondo quanto previsto, con conseguente allineamento con gli altri corsi di laurea.

ALLEGATO 4

**5-09883 Ribaudò: Sulle collaborazioni coordinate e continuative nella scuola.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione in discussione riguarda la situazione di circa 900 unità di personale in servizio presso le segreterie delle istituzioni scolastiche con contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), per i quali è prevista la scadenza entro il 31 dicembre 2016 a norma del decreto legislativo n. 81 del 2015. Gli On.li interroganti chiedono l'adozione di iniziative finalizzate a stabilizzare i suddetti lavoratori con la trasformazione dei contratti in essere in contratti di lavoro dipendente.

Al riguardo, si ricorda che l'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo ha applicato la disciplina del rapporto di lavoro a tempo subordinato anche ai rapporti di collaborazione come quelli in argomento, ed il successivo comma 4 ha previsto che tale norma non trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni fino al completo riordino della disciplina dell'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile da parte delle stesse, stabilendo comunque che dalla data del 1° gennaio 2017 le pubbliche amministrazioni non possono stipulare contratti di collaborazione.

In particolare, con riferimento alla tipologia di personale che svolge la propria attività presso le segreterie delle istituzioni scolastiche corre l'obbligo segnalare che, ai sensi delle disposizioni normative vigenti, il divieto di stipula di nuovi contratti decorre dal 1° settembre 2017, atteso che i contratti in essere sono stati stipulati dalle istituzioni scolastiche sino al termine dell'anno scolastico (31 agosto 2017) per effetto di quanto previsto dal comma 11, dell'articolo 1, della

legge n. 10 del 2015 che dispone l'assegnazione delle risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche entro il mese di settembre per l'intero anno scolastico.

Più in generale, si sottolinea che negli ultimi anni il legislatore ha introdotto diverse misure normative tese a valorizzare l'esperienza professionale dei soggetti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai fini dell'accesso al pubblico impiego.

Oltre all'articolo 1, comma 227 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016), richiamato anche dagli On.li interroganti, per il quale gli istituti e gli enti di ricerca possono continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data del 31 dicembre 2015, si ricordano le seguenti.

L'articolo 1, comma 543, della medesima legge di stabilità n. 208 del 2015 ha previsto la possibilità per gli enti del Servizio sanitario nazionale di indire, entro il 31 dicembre 2016, procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione di personale medico, tecnico professionale e infermieristico, nell'ambito delle quali possono essere riservati fino al 50 per cento dei posti in favore dei candidati che hanno maturato almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, prestato negli ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato, di collaborazione continuata e continuativa o altre forme di rapporto di lavoro flessibile con i medesimi enti.

Ancora, il comma 3-bis dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001 –

introdotto dall'articolo 1, comma 401, della legge n. 428 del 2012 – prevede che le amministrazioni pubbliche possono avviare procedure di reclutamento, mediante concorsi pubblici per titoli ed esami, finalizzate a valorizzare con apposito punteggio l'esperienza professionale maturata anche dai soggetti che svolto almeno tre anni di contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell'amministrazione che emana il bando.

Posto ciò, in merito al quesito rappresentato dagli On.li interroganti si evidenzia che, sulla base della normativa vigente, è già possibile valorizzare l'esperienza professionale dei soggetti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai fini dell'accesso al pubblico impiego, nel caso di specie attribuendo apposito punteggio nell'ambito delle future procedure di reclutamento per titoli ed esami del personale ATA.

## **VIII COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Ambiente, territorio e lavori pubblici)**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	24
---	----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 7 dicembre 2016.*

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle  
9.25 alle 9.40.

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori .....	25
Proposta di nomina della dottoressa Carla Roncallo a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Ligure orientale. Nomina n. 89 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	25

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico. C. 1178 Iacono ed altri. ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	26
ALLEGATO 1 ( <i>Proposte emendative presentate dalla relatrice</i> ) .....	30
ALLEGATO 2 ( <i>Proposte emendative approvate</i> ) .....	33
AVVERTENZA .....	29

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 7 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.*

**La seduta comincia alle 13.40.**

#### Sull'ordine dei lavori.

Mario TULLO (PD) propone l'inversione dei punti all'ordine del giorno, al fine di anticipare l'esame della proposta di nomina della dottoressa Carla Roncallo a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Ligure orientale.

La Commissione concorda.

**Proposta di nomina della dottoressa Carla Roncallo a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Ligure orientale.**

**Nomina n. 89.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno, rinviata nella seduta del 6 dicembre 2016.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti .....	30
Votanti .....	30
Maggioranza .....	16
Hanno votato sì .....	23
Hanno votato no .....	7

*(La Commissione approva).*

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

*Hanno preso parte alla votazione i deputati:* Anzaldi, Basso, in sostituzione di Mauri, Bordo Franco, Brandolin, Bruno Bossio, Cardinale, Carinelli, Carocci, in sostituzione di Ferro, Castricone, Catalano, Coppola, Crivellari, Culotta, De Lorenzis, Dell'Orco, Di Stefano Marco, Gandolfi, Garofalo, Giacobbe, in sostituzione di Carloni, Liuzzi, Martino Pierdomenico, Meta, Minnucci, Mognato, Mura, Oliaro, Pagani, Simoni, Spessotto e Tullo.

**La seduta termina alle 13.50.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 7 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.*

**La seduta comincia alle 13.50.**

**Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico.**

**C. 1178 Iacono ed altri.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 dicembre 2016.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che la relatrice, onorevole Mura, ha

presentato talune proposte emendative (*vedi allegato 1*). Al riguardo prende atto che i gruppi hanno preannunciato alla presidenza l'intendimento di rinunciare al termine per la presentazione di subemendamenti. Ritiene in ogni caso utile sospendere brevemente la seduta per consentire ai commissari di valutare le proposte emendative della relatrice.

**La seduta, sospesa alle 14, riprende alle 14.05.**

Michele Pompeo META, *presidente*, invita la relatrice, nonché il rappresentante del Governo, ad esprimere il parere sulle proposte emendative presentate all'articolo 1.

Romina MURA (PD), *relatrice*, illustrando gli emendamenti relativi all'articolo 1 invita al ritiro degli emendamenti Cristian Iannuzzi 1.1. e Gandolfi 1.2.. Con riguardo quest'ultimo ed agli altri emendamenti riferiti alla medesima materia, evidenzia di aver presentato l'emendamento 10.0100 volto a disciplinare in modo unitario la tematica della circolazione dei cosiddetti *velo rail*.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO esprime parere conforme alla relatrice.

Michele Pompeo META, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Cristian Iannuzzi 1.1.: si intende che vi abbia rinunciato. Avverte che l'emendamento Gandolfi 1.2. è stato ritirato.

Romina MURA (PD), *relatrice*, illustrando gli emendamenti relativi all'articolo 2 del testo all'esame raccomanda l'approvazione degli emendamenti 2.100, 2.101, 2.102, 2.103, 2.104 della relatrice. Invita al ritiro degli emendamenti Attagui 2.1. e 2.2., Cristian Iannuzzi 2.3., 2.4. e 2.7, Minnucci 2.5. e Pastorelli 2.6..

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO esprime parere conforme alla relatrice.

Diego DE LORENZIS (M5S) segnala, a scopo di coordinamento, una correzione formale all'emendamento 2.101. della relatrice: le parole da sostituire al comma 1 sono « ferrovie turistiche » e non « ferrovie ».

Romina MURA (PD), *relatrice*, comunica di aver presentato l'emendamento nei termini indicati dall'onorevole De Lorenzis e che per un mero refuso non è stampato nelle formula corretta.

La Commissione approva l'emendamento 2.100 della relatrice (*vedi allegato 2*).

Michele Pompeo META, *presidente*, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Attaguile 2.1. e 2.2.: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 2.101, 2.102, 2.103, 2.104 della relatrice (*vedi allegato 2*).

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che l'emendamento Cristian Iannuzzi 2.3. si intende precluso. Constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Cristian Iannuzzi 2.4.: si intende che vi abbia rinunciato. Dichiaro preclusi gli emendamenti Minnucci 2.5., Pastorelli 2.6., Cristian Iannuzzi 2.7.

Romina MURA (PD), *relatrice*, illustrando gli emendamenti relativi all'articolo 3 raccomanda l'approvazione dell'emendamento 3.100. Invita al ritiro dell'emendamento Gandolfi 3.1.. Raccomanda l'approvazione degli emendamenti 3.200, 3.201, 3.400 della relatrice. Invita al ritiro dell'emendamento Gandolfi 3.2. e Bruno Bossio 3.3. 3 3.4.. Esprime parere favorevole sull'emendamento Iacono 3.5.. Formula infine un invito al ritiro per gli emendamenti Cristian Iannuzzi 3.6., Gandolfi 3.7. e 3.8.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO esprime parere conforme alla relatrice.

La Commissione approva l'emendamento 3.100 (*vedi allegato 2*).

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che l'emendamento Gandolfi 3.1. si intende precluso.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 3.200, 3.201, 3.400 della relatrice (*vedi allegato 2*).

Paolo GANDOLFI (PD), ritira gli emendamenti Gandolfi 3.2., 3.7. e 3.8.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), ritira gli emendamenti Bruno Bossio 3.3 e 3.4.

La Commissione approva l'emendamento Iacono 3.5. (*vedi allegato 2*).

Michele Pompeo META, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Cristian Iannuzzi 3.6.: si intende che vi abbia rinunciato.

Romina MURA (PD), *relatrice*, illustrando gli emendamenti relativi all'articolo 4 raccomanda l'approvazione dell'emendamento 4.100 della relatrice. Invita al ritiro degli emendamenti Michele Bordo, Folino 4.1. e Gandolfi 4.2.. Esprime parere favorevole sull'emendamento Gandolfi 4.3.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO esprime parere conforme alla relatrice.

La Commissione approva l'emendamento 4.100 della relatrice (*vedi allegato 2*).

Michele Pompeo META, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Michele Bordo, Folino 4.1.: si intende che vi abbiano rinunciato. Avverte che l'emendamento Gandolfi 4.2. è stato ritirato.

La Commissione approva l'emendamento Gandolfi 4.3. (*vedi allegato 2*).

Romina MURA (PD), *relatrice*, illustrando gli emendamenti relativi all'articolo 5 raccomanda l'approvazione dell'emendamento Gandolfi 5.3.. Invita al ritiro degli emendamenti Gandolfi 5.1., 5.2. e 5.4.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO esprime parere conforme alla relatrice.

Paolo GANDOLFI (PD), ritira gli emendamenti 5.1., 5.2. e 5.4.

La Commissione approva l'emendamento Gandolfi 5.3. (*vedi allegato 2*).

Romina MURA (PD), *relatrice*, illustrando gli emendamenti relativi all'articolo 6 raccomanda l'approvazione dell'emendamento 6.100 della relatrice. Invita al ritiro degli emendamenti Cristian Iannuzzi 6.1. e 6.2., Gandolfi 6.3., 6.5. e 6.6. e Franco Bordo, Folino 6.4.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO esprime parere conforme alla relatrice.

Michele Pompeo META, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Cristian Iannuzzi 6.1. e 6.2.: si intende che vi abbia rinunciato. Avverte che gli emendamenti Gandolfi 6.3., 6.5 e 6.6., sono stati ritirati.

La Commissione approva l'emendamento 6.100 della relatrice. (*vedi allegato 2*).

Michele Pompeo META, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Franco Bordo 6.4.: si intende che vi abbia rinunciato.

Romina MURA (PD), *relatrice*, illustrando gli emendamenti relativi all'articolo 7 raccomanda l'approvazione dell'emendamento 7.100 della relatrice. Invita al ritiro degli emendamenti Gandolfi 7.1. e 7.2. e Franco Bordo, Folino 7.3.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO esprime parere conforme alla relatrice.

La Commissione approva l'emendamento 7.100 della relatrice. (*vedi allegato 2*).

Paolo GANDOLFI (PD), ritira gli emendamenti 7.1. e 7.2.

Michele Pompeo META, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Franco Bordo 7.3.: si intende che vi abbia rinunciato.

Romina MURA (PD), *relatrice*, illustrando gli emendamenti relativi all'articolo 8 invita al ritiro degli emendamenti Gandolfi 8.1. e Cristian Iannuzzi 8.2.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO esprime parere conforme alla relatrice.

Michele Pompeo META, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Cristian Iannuzzi 8.2.: si intende che vi abbia rinunciato. Avverte che l'emendamento Gandolfi 8.1. è stato ritirato.

Romina MURA (PD), *relatrice*, illustrando gli emendamenti relativi all'articolo 10 raccomanda l'approvazione dell'emendamento 10.100 e 10.0100 della relatrice, che assorbe anche l'emendamento Gandolfi 10.1. esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Meta 10.01, ove riformulato inserendo in fine le seguenti parole « q) Civitavecchia – Capranica – Orte ».

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO esprime parere conforme alla relatrice.

Diego DE LORENZIS (M5S) intervenendo con riferimento all'emendamento 10.0100 invita la relatrice a valutare una riformulazione nel senso di recuperare il riferimento alle norme UNI in merito ai

requisiti tecnici dei veicoli a pedale idonei a circolare sulle infrastrutture ferroviarie, già contenuto nell'emendamento Gandolfi 3.7.

Chiede altresì al presidente Meta di motivare la scelta di inserire già nel testo di legge un elenco delle ferrovie turistiche in apparente contraddizione con le procedure previste all'articolo 2 che invece garantiscono un adeguato coinvolgimento degli enti regionali interessati.

Romina MURA (PD), *relatrice*, si dichiara disponibile a riformulare l'emendamento 10.0100 nel senso indicato dal collega.

Michele Pompeo META, *presidente*, sottolinea che l'elenco proposto con l'emendamento 10.01., di cui accetta la riformulazione proposta, è volto dare un senso alle audizioni svolte. Le tratte ivi contenute rappresentano esperienze in parte già consolidate che ben possono rappresentare uno stimolo per quelle realtà territoriali che possiedono condizioni e risorse idonee ma non hanno ancora sviluppato una strategia di turismo ferroviario. Si tratta principalmente di una sorta di indirizzo all'autorità ministeriale senza volere con questo limitarne in alcun modo l'ambito decisionale e l'interlocuzione con le regioni.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) rileva sul punto come l'elenco sia certamente significativo ma carente rispetto ad una realtà territoriale quale quella calabrese. Auspica pertanto che in sede di attuazione dell'articolo 2 tale elenco possa aprirsi ad altre tratte ferroviarie.

Michele ANZALDI (PD) intende rimarcare la positività dell'aspetto metodologico attuato con la presentazione dell'emendamento e sottolinea il valore che può essere rappresentato dalla linea Civitavecchia-Capranica-Orte tenuto conto del potenziale turistico, in termini di afflusso, del porto crocieristico di Civitavecchia.

Michele Pompeo META, *presidente*, condividendo le preoccupazioni della col-

lega Bruno Bossio precisa che la finalità del suo emendamento è proprio quella di stimolare l'esecutivo nazionale e quelli regionali a completare l'elenco.

Paolo GANDOLFI (PD) ritira l'emendamento 10.1. ringraziando la relatrice per aver ritenuto di disciplinare la circolazione dei veicoli a pedale sulle tratte ferroviarie.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 10.100 e 10.0100 della relatrice come riformulato e l'emendamento Meta 10.01 come riformulato (*vedi allegato 2*).

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che il testo risultante dall'approvazione degli emendamenti sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere.

**La seduta termina alle 14.30.**

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

#### COMITATO RISTRETTO

*Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. (Testo unificato C. 423 Caparini, C. 608 Decaro, C. 871 Molteni, C. 1085 Grimoldi, C. 1126 Molteni, C. 1177 Garofalo, C. 1263 Nastri, C. 1386 Caparini, C. 1512 Meta, C. 1537 Dell'Orco, C. 1616 Nastri, C. 1632 Gebhard, C. 1711 Buonanno, C. 1719 Grimoldi, C. 2063 Gandolfi, C. 2353 Prata-viera, C. 2379 Cristian Iannuzzi, C. 2662 Melilla, C. 2736 Mucci, C. 2913 Turco e C. 3029 Schullian/A).*

## ALLEGATO 1

**Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico (C. 1178 Iacono ed altri).****PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE DALLA RELATRICE**

## ART. 2.

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere le seguenti parole: su proposta delle Regioni.*

**2. 100.** La relatrice.

*Al comma 1, sostituire la parola: ferrovie turistiche con le seguenti: tratte ferroviarie ad uso turistico.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, al secondo periodo sostituire le parole: dell'elenco delle ferrovie turistiche con le seguenti: del suddetto elenco.*

**2. 101.** La relatrice.

*Al comma 2, sostituire le parole: classificate come ferrovie turistiche anche con le seguenti: classificate come tratte ferroviarie ad uso turistico le.*

*Conseguentemente sopprimere le lettere a) e b).*

**2. 102.** La relatrice.

*Sopprimere il comma 3.*

*Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sopprimere le parole: della conformità del tracciato agli standard definiti con il decreto di cui all'articolo 2, comma 3 e al comma 2 sopprimere le parole: in modo da*

assicurarne la conformità agli standard definiti con il decreto di cui all'articolo 2, comma 3.

**2. 103.** La relatrice.

*Al comma 4, sostituire le parole: delle ferrovie turistiche con le seguenti: , nonché le relative pertinenze, delle tratte ferroviarie ad uso turistico.*

**2. 104.** La relatrice.

## ART. 3.

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

1. Sono rotabili storici i mezzi ferroviari, motori e trainati, non più utilizzati per il normale esercizio commerciale:

a) che abbiano compiuto il 50° anno dall'entrata in esercizio del primo esemplare o che abbiano compiuto il 25° anno dall'entrata in servizio del primo esemplare e che, per particolari caratteristiche tecniche, estetiche e industriali, siano testimonianza di significative evoluzioni nel campo del trasporto ferroviario nazionale;

b) le locomotive a vapore circolanti sulle ferrovie regionali, anche a scartamento ridotto.

1-bis. Sono rotabili turistici quei mezzi che abbiano esclusivo utilizzo turistico, quali carrozze panoramiche o scoperte.

**3. 100.** La relatrice.

*Al comma 2, sostituire le parole da: istituito fino alla fine del comma con le seguenti:* disciplinata nell'ambito del Registro Immatricolazioni Nazionale una apposita sezione dedicata ai rotabili storici e turistici. L'iscrizione avviene, senza oneri per l'interessato, a cura dell'Agenzia Nazionale per la sicurezza ferroviaria, che può avvalersi, tramite apposita convenzione, di Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane e di altre associazioni di categoria ».

*Conseguentemente, al comma 3:*

*sopprimere il primo e il secondo periodo;*

*sostituire nel terzo e nel quarto periodo la parola: seconda con la seguente: apposita;*

*Conseguentemente, all'articolo 7, sostituire le parole: seconda sezione dell'Albo con le seguenti: apposita sezione del Registro.*

**3. 200.** La relatrice.

*Al comma 2, aggiungere in fine, il seguente periodo: i rotabili di cui al comma 1 non idonei alla circolazione possono essere iscritti in un apposito albo tenuto a cura di Fondazione Ferrovie dello Stato.*

**3. 201.** La relatrice.

*Al comma 4, sostituire le parole da: iscritti fino alla fine del comma, con le seguenti: iscritti alla apposita sezione del registro di cui al presente articolo, equivalenti in termini di sicurezza complessiva, rispetto ai requisiti prescritti per la circolazione dei rotabili ad uso commerciale, comunque idonei a garantirne la valorizzazione e l'uso.*

**3. 400.** La relatrice.

ART. 4.

*Al comma 3 sostituire il primo periodo e il secondo periodo con i seguenti:*

Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono approvate, su proposta del gestore le tariffe destinate al gestore dell'infrastruttura nazionale per l'utilizzo della stessa ai sensi del comma 2 dell'articolo 5. Nel caso di infrastruttura ferroviaria regionale le tariffe sono approvate, su proposta del gestore con provvedimento della regione.

**4. 100.** La relatrice.

ART. 6.

*Al comma 2, sostituire le parole da: ferrovie turistiche fino a: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le seguenti: tratte ferroviarie ad uso turistico, l'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria.*

**6. 100.** La relatrice.

ART. 7.

*Al comma 2, sostituire il secondo e il terzo periodo con le seguenti parole: determinando misure per la circolazione equivalenti in termini di sicurezza complessiva a quelle prescritte per la circolazione dei rotabili ad uso commerciale, comunque garantendo la piena operatività dei rotabili storici unitamente a condizioni di marcia che rendano sostenibile e attrattiva l'offerta commerciale derivante dai viaggi turistici.*

**7. 100.** La relatrice.

ART. 10.

*Sopprimerlo.*

**10. 100.** La relatrice.

Aggiungere il seguente articolo:

ART. 10-bis.

(*Velorail*).

1. La circolazione dei *velorail* è consentita sulle linee ferroviarie dismesse o

sospese con modalità definite dal proprietario o dal gestore dell'infrastruttura, che è responsabile della manutenzione, della funzionalità e della sicurezza della medesima infrastruttura, evitando comunque ogni forma di promiscuità con la circolazione dei treni.

**10. 0100.** La relatrice.

## ALLEGATO 2

**Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico (C. 1178 Iacono ed altri).****PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

## ART. 2.

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere le seguenti parole: su proposta delle Regioni.*

**2. 100.** La relatrice.

*Al comma 1, sostituire la parola: ferrovie turistiche con le seguenti: tratte ferroviarie ad uso turistico ».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, al secondo periodo sostituire le parole: dell'elenco delle ferrovie turistiche con le seguenti: del suddetto elenco.*

**2. 101.** La relatrice.

*Al comma 2, sostituire le parole: classificate come ferrovie turistiche anche con le seguenti: classificate come tratte ferroviarie ad uso turistico le.*

*Conseguentemente sopprimere le lettere a) e b).*

**2. 102.** La relatrice.

*Sopprimere il comma 3.*

*Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sopprimere le parole: della conformità del tracciato agli standard definiti con il decreto di cui all'articolo 2, comma 3 e al comma 2 sopprimere le parole: in modo da*

assicurarne la conformità agli standard definiti con il decreto di cui all'articolo 2, comma 3.

**2. 103.** La relatrice.

*Al comma 4, sostituire le parole: delle ferrovie turistiche con le seguenti: , nonché le relative pertinenze, delle tratte ferroviarie ad uso turistico ».*

**2. 104.** La relatrice.

## ART. 3.

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

1. Sono rotabili storici i mezzi ferroviari, motori e trainati, non più utilizzati per il normale esercizio commerciale:

a) che abbiano compiuto il 50° anno dall'entrata in esercizio del primo esemplare o che abbiano compiuto il 25° anno dall'entrata in servizio del primo esemplare e che, per particolari caratteristiche tecniche, estetiche e industriali, siano testimonianza di significative evoluzioni nel campo del trasporto ferroviario nazionale;

b) le locomotive a vapore circolanti sulle ferrovie regionali, anche a scartamento ridotto.

1-bis. Sono rotabili turistici quei mezzi che abbiano esclusivo utilizzo turistico, quali carrozze panoramiche o scoperte.

**3. 100.** La relatrice.

*Al comma 2, sostituire le parole da: istituito fino alla fine del comma con le seguenti:* disciplinata nell'ambito del Registro Immatricolazioni Nazionale una apposita sezione dedicata ai rotabili storici e turistici. L'iscrizione avviene, senza oneri per l'interessato, a cura dell'Agenzia Nazionale per la sicurezza ferroviaria, che può avvalersi, tramite apposita convenzione, di Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane e di altre associazioni di categoria ».

*Conseguentemente, al comma 3:*

*sopprimere il primo e il secondo periodo;*

*sostituire nel terzo e nel quarto periodo la parola: seconda con la seguente: apposita;.*

*Conseguentemente, all'articolo 7, sostituire le parole: seconda sezione dell'Albo con le seguenti: apposita sezione del Registro.*

**3. 200.** La relatrice.

*Al comma 2, aggiungere in fine, il seguente periodo:* i rotabili di cui al comma 1 non idonei alla circolazione possono essere iscritti in un apposito albo tenuto a cura di Fondazione Ferrovie dello Stato.

**3. 201.** La relatrice.

*Al comma 4, sopprimere la parola: e di attrezzaggio.*

**3. 5.** Iacono.

*Al comma 4, sostituire le parole da: iscritti fino alla fine del comma, con le seguenti: iscritti alla apposita sezione del registro di cui al presente articolo, equivalenti in termini di sicurezza complessiva, rispetto ai requisiti prescritti per la circolazione dei rotabili ad uso commerciale, comunque idonei a garantirne la valorizzazione e l'uso.*

**3. 400.** La relatrice.

ART. 4.

*Al comma 3 sostituire il primo periodo e il secondo periodo con i seguenti:*

Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono approvate, su proposta del gestore le tariffe destinate al gestore dell'infrastruttura nazionale per l'utilizzo della stessa ai sensi del comma 2 dell'articolo 5. Nel caso di infrastruttura ferroviaria regionale le tariffe sono approvate, su proposta del gestore con provvedimento della regione.

**4. 100.** La relatrice.

*Al comma 3 sopprimere l'ultimo periodo.*

**4. 3.** Gandolfi.

ART. 5.

*Al comma 4, lettera a) sostituire le parole: della società Rete Ferroviaria Italiana (RFI) Spa con le seguenti: del gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale.*

**5. 3.** Gandolfi.

ART. 6.

*Al comma 2, sostituire le parole da: ferrovie turistiche fino a: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le seguenti: tratte ferroviarie ad uso turistico, l'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria.*

**6. 100.** La relatrice.

ART. 7.

*Al comma 2, sostituire il secondo e il terzo periodo con le seguenti parole: deter-*

minando misure per la circolazione equivalenti in termini di sicurezza complessiva a quelle prescritte per la circolazione dei rotabili ad uso commerciale, comunque garantendo la piena operatività dei rotabili storici unitamente a condizioni di marcia che rendano sostenibile e attrattiva l'offerta commerciale derivante dai viaggi turistici.

**7. 100.** La relatrice.

ART. 10.

*Sopprimerlo.*

**10. 100.** La relatrice.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis.

*(Norme transitorie).*

1. In sede di prima applicazione, nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 1, decorso il termine, sono qualificate come ferrovie turistiche, salvo che la Regione interessata con propria delibera trasmessa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non ne richieda l'esclusione, le seguenti linee:

- a) Sulmona-Castel di Sangro;
- b) Cosenza-San Giovanni in Fiore;
- c) Avellino-Lioni-Rocchetta Sant'Antonio;
- d) Sacile-Gemona;

e) Palazzolo-Paratico;

f) Castel di Sangro-Carpinone;

g) Ceva-Ormea;

h) Mandas-Arbatax;

i) Isili-Sorgono;

j) Sassari-Palau Marina;

k) Macomer-Bosa;

l) Alcantara-Randazzo;

m) Castelvetro-Porto Palo di Menfi;

n) Agrigento Bassa-Porto Empedocle;

o) Noto-Pachino;

p) Asciano-Monte Antico;

q) Civitavecchia-Capranica-Orte.

**10. 01.** *(Nuova formulazione)* Meta.

*Aggiungere il seguente articolo:*

ART. 10-bis.

*(Ferrocicli).*

1. La circolazione dei veicoli a pedalata naturale e/o assistita in possesso dei requisiti tecnici definiti dalle norme UNI è consentita sulle linee ferroviarie dismesse e sospese, con modalità definite dal proprietario o dal gestore dell'infrastruttura, che è responsabile della manutenzione, della funzionalità e della sicurezza della medesima infrastruttura, evitando comunque ogni forma di promiscuità con la circolazione dei treni.

**10. 0100.** *(Nuova formulazione)* La relatrice.

## **X COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Attività produttive, commercio e turismo)**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	36
---	----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 7 dicembre 2016.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
13.45 alle 13.55.

## **XI COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Lavoro pubblico e privato)**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	37
---	----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 7 dicembre 2016.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
13.20 alle 13.25.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### COMITATO RISTRETTO:

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari. C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 1432 Murer, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3584 Nizzi, C. 3586 Fucci, C. 3596 Calabrò, C. 3599 Brignone, C. 3630 Iori, C. 3723 Marzano, C. 3730 Marazziti e C. 3970 Silvia Giordano .....	38
--	----

#### SEDE REFERENTE:

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari. C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 1432 Murer, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3584 Nizzi, C. 3586 Fucci, C. 3596 Calabrò, C. 3599 Brignone, C. 3630 Iori, C. 3723 Marzano, C. 3730 Marazziti e C. 3970 Silvia Giordano ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i> ) .....	39
---	----

<i>ALLEGATO (Testo unificato elaborato dal Comitato Ristretto adottato come testo base)</i> .....	43
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	42
---	----

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome nell'ambito dell'esame dello schema del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Atto n. 358) .....	42
--	----

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Atto n. 358 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	42
--	----

#### COMITATO RISTRETTO

*Mercoledì 7 dicembre 2016.*

**Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari.**

**C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 1432 Murer, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3584 Nizzi, C. 3586**

**Fucci, C. 3596 Calabrò, C. 3599 Brignone, C. 3630 Iori, C. 3723 Marzano, C. 3730 Marazziti e C. 3970 Silvia Giordano.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 12.05 alle 12.25.

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 7 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.*

**La seduta comincia alle 12.25.**

**Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari.**

C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 1432 Murer, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3584 Nizzi, C. 3586 Fucci, C. 3596 Calabrò, C. 3599 Brignone, C. 3630 Iori, C. 3723 Marzano, C. 3730 Marazziti e C. 3970 Silvia Giordano.

*(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 agosto 2016.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che il Comitato ristretto, riunitosi nove volte, ha elaborato una proposta di testo unificato delle proposte di legge all'esame della Commissione. Invita, pertanto, la relatrice, on. Lenzi, ad illustrare la proposta di testo unificato.

Donata LENZI (PD), *relatrice*, illustrando il testo elaborato dal Comitato ristretto, ringrazia tutti i colleghi che hanno contribuito ai lavori sul provvedimento, consentendo così di giungere alla predisposizione di un testo snello, che intende proporre delle soluzioni alle principali problematiche in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti terapeutici.

Ricorda, in particolare, che l'articolo 1 del testo in esame interviene disciplinando le modalità con le quali è possibile manifestare il consenso informato, il cui principio è previsto nella nostra Carta costituzionale, evitando così che i cittadini siano costretti a ricorrere all'intervento della magistratura, come in molte circostanze si è verificato in passato. Osserva poi che il testo unificato in esame è stato elaborato facendo ricorso ad un linguaggio che spera possa risultare di facile comprensione sia per i medici sia per i pazienti, favorendo l'instaurarsi di una relazione positiva tra gli stessi, circostanza fondamentale a suo avviso per l'espressione di un consenso informato. Ricorda

poi che il testo unificato valorizza la relazione di cura, prevede che ogni persona abbia il diritto di conoscere le proprie condizioni, possa essere informata sulle conseguenze del rifiuto delle cure e abbia la possibilità di indicare un familiare o altra persona di fiducia quale incaricato di ricevere le informazioni.

Evidenzia inoltre che il testo dispone che il consenso informato sia espresso in forma scritta o mediante strumenti informatici di comunicazione, e prevede che il medico sia altresì tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente e in conseguenza di ciò sia esente da responsabilità civili o penali, senza però che ciò comporti una totale sottrazione delle responsabilità da parte della struttura sanitaria nei confronti del paziente. Ritiene al riguardo che tali misure siano necessarie per un maggior coinvolgimento del medico di famiglia e per sancire altresì la garanzia all'erogazione di cure palliative.

Il testo stabilisce anche che nelle situazioni di emergenza o di urgenza il medico in esame assicura l'assistenza sanitaria indispensabile, ove possibile nel rispetto della volontà del paziente. Reputa altresì di particolare importanza aver previsto che il tempo della comunicazione tra medico e paziente debba considerarsi come tempo di cura, rappresentando così il punto di partenza per una positiva relazione tra medico e paziente. Il testo prevede quindi un maggior coinvolgimento dei minori nella fase decisionale (articolo 2) e disciplina (articolo 3) le dichiarazioni anticipate di trattamento, prevedendo la possibilità di individuare un fiduciario che faccia le veci del dichiarante, senza però prevedere un'obbligatorietà al riguardo. Ricorda altresì che il medico è tenuto ad attenersi al rispetto della dichiarazione anticipata, ad eccezione di quei casi in cui siano intervenute significative novità terapeutiche. Si stabilisce inoltre che le dichiarazioni anticipate di trattamento siano redatte in forma scritta e che le stesse siano incluse nel fascicolo sanitario elettronico, ove ciò sia possibile. Ricorda inoltre che in sede di elaborazione del testo (articolo 4) si è tenuto conto della possibile

evoluzione della patologia prevedendo una sorta di pianificazione delle cure, utile qualora il paziente venga a trovarsi nelle condizioni di non poter essere più esprimere la propria volontà. L'articolo 5, infine, reca disposizioni transitorie finalizzate a salvaguardare le dichiarazioni anticipate di trattamento rese in periodi antecedenti l'entrata in vigore del presente provvedimento.

Nell'esprimere, in conclusione, l'auspicio che tale insieme di disposizioni possa porre fine ai cosiddetti viaggi della morte in quegli Stati dove sono in vigore normative differenti per il trattamento dei malati terminali e che sia altresì possibile evitare che gli stessi malati abbiano in qualche modo il timore di essere abbandonati dal servizio sanitario, manifesta rammarico per l'eventualità che l'attuale complessa situazione politica possa rendere difficoltoso il prosieguo dell'*iter* del testo unificato in esame.

Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI) nel rivolgere un sentito ringraziamento alla relatrice per il lavoro svolto, esprime particolare apprezzamento per il metodo dalla stessa adottato, che ha consentito l'instaurarsi di un clima positivo di collaborazione e ha reso possibile tener conto di tutte le posizioni e i dubbi emersi durante i lavori sui numerosi provvedimenti in materia di consenso informato e dichiarazione anticipata di trattamento.

Matteo MANTERO (M5S) si associa ai ringraziamenti rivolti a tutti i componenti del Comitato ristretto e in particolare alla relatrice, onorevole Lenzi, per il lavoro svolto, che ha consentito, pur partendo da posizioni diverse, di giungere ad un testo unificato ampiamente condiviso, il cui obiettivo è di tutelare gli interessi dei cittadini. Ricorda, quindi, che sarà comunque necessario approfondire alcuni aspetti del predetto testo, di cui si propone l'adozione come testo base, il quale, nel corso dell'esame degli emendamenti, auspica possa essere migliorato. Manifesta quindi particolare apprezzamento per le disposizioni che rendono le dichiarazioni

anticipate di trattamento vincolanti per il medico, nonché per quelle misure finalizzate ad introdurre la possibilità di ricorrere alle nuove tecnologie e di nominare un fiduciario del malato. Giudica, altresì, positivamente l'esenzione del medico da talune responsabilità, nonché le disposizioni transitorie volte a salvaguardare quelle dichiarazioni anticipate redatte prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento. Esprime, infine, l'auspicio che l'attuale fase di incertezza politica non vanifichi il lavoro svolto finora e che sia possibile giungere all'approvazione finale del testo unificato, al fine di far sì che la normativa italiana in materia di consenso informato e dichiarazione anticipata di trattamento sia al passo con quella vigente nella maggior parte degli stati europei.

Delia MURER (PD) nel richiamare l'importanza del lavoro compiuto dal Comitato ristretto, esprime particolare apprezzamento per il ruolo svolto in tale circostanza dalla collega Lenzi, che ha mostrato apprezzabili capacità di sintesi e ha consentito l'elaborazione di un testo unificato che tiene conto delle diverse posizioni emerse nel corso del dibattito. Osserva inoltre che, com'è probabile, la legislatura proseguirà e che pertanto sarà possibile giungere all'approvazione finale del provvedimento, che rappresenta un passo in avanti per il Paese.

Marisa NICCHI (SI-SEL) annette grande importanza al lavoro svolto dalla relatrice sul provvedimento in esame, di cui auspica l'approvazione finale nonostante le recenti crisi di Governo ponga a rischio il prosieguo della legislatura. Esprime, altresì, apprezzamento per il clima di collaborazione registratosi in Commissione nel corso dei lavori sul testo in esame, evidenziando al riguardo un netto cambiamento rispetto al clima di scontro ideologico che, sulla stessa materia, ha caratterizzato i lavori della XII Commissione nella precedente legislatura. Preannuncia quindi che, con lo stesso spirito costruttivo che ha caratterizzato finora i lavori, la Commissione affronti la

fase di esame degli emendamenti con l'obiettivo di apportare modifiche migliorative al testo unificato, che auspica sarà adottato come testo base. Ritiene, infine, particolarmente qualificanti alcune misure presenti nel predetto testo, soffermandosi in particolare sull'aumento del potere decisionale del paziente, sull'informalità di alcune procedure previste, sulla previsione del principio di revocabilità del consenso informato e sulla possibilità da parte del medico di disattendere le dichiarazioni anticipate di trattamento qualora siano intervenute significative novità in campo terapeutico.

Silvia GIORDANO (M5S) esprime apprezzamento per il clima collaborativo registratosi, grazie anche al contributo della relatrice, onorevole Lenzi, nel corso dei lavori del Comitato ristretto sulle proposte di legge oggi all'esame della Commissione. Osserva che il testo unificato testé illustrato introduce novità normative importanti, in particolare in materia di consenso informato e di revocabilità dello stesso e reca condivisibili disposizioni che consentono il ricorso a strumenti tecnologici di ausilio alla manifestazione della volontà dei pazienti. Giudica altresì condivisibili le previsioni di cui all'articolo 1 del predetto testo unificato, che stabilisce che il tempo di comunicazione tra medico e paziente deve considerarsi come tempo di cura, mentre evidenzia la necessità di ulteriori approfondimenti sulle disposizioni che prevedono che il consenso informato sia espresso in forma scritta. Attribuisce altresì fondamentale importanza alla « Pianificazione condivisa delle cure » di cui all'articolo 4 del testo unificato in esame, che consente al paziente di intraprendere un percorso terapeutico in maniera consapevole circa ogni possibile evoluzione della propria condizione. Infine, in dissenso dalla linea seguita dagli altri colleghi del suo gruppo, manifesta personale contrarietà circa l'ipotesi che l'elemento cardine delle dichiarazioni anticipate di trattamento sia costituito da un documento scritto e non sia invece attribuito il giusto ruolo alla figura del fidu-

ciario del malato. Lamenta, da ultimo, che il tema dell'eutanasia non sia stato affrontato nel testo in esame.

Maria AMATO (PD) nel rivolgere un particolare ringraziamento alla relatrice, onorevole Lenzi, il cui proficuo lavoro ha consentito l'elaborazione di un testo unificato in un clima di positiva collaborazione, richiama gli aspetti a suo avviso più importanti del provvedimento, che rappresenta l'ideale seguito di un'altra importante legge in materia, la n. 38 del 2010, che porta il nome della collega Livia Turco. Evidenzia, quindi, che le disposizioni in esame consentono di riconoscere finalmente la giusta centralità al paziente, al quale si vuole garantire una piena consapevolezza circa la propria condizione e circa le terapie sanitarie che lo attendono, nel pieno riconoscimento di una visione unitaria dei diritti della persona.

Giovanni MONCHIERO (CI) nel ringraziare la relatrice e tutti coloro che hanno contribuito all'elaborazione di un testo unificato, condivisibile e al passo con i tempi, manifesta l'auspicio che la fase emendativa non porti a snaturare l'impianto del provvedimento e a far perdere allo stesso quel carattere di organicità conseguito grazie alla linearità del dibattito finora svoltosi.

Beatrice BRIGNONE (Misto-AL-P) rivolge brevemente un sentito ringraziamento alla relatrice e ai membri del Comitato ristretto per il lavoro svolto, al quale ha prestato particolare attenzione anche per esser stata personalmente toccata dalla vicenda di una persona malata di SLA a lei vicina, ora scomparsa.

Mario MARAZZITI, *presidente*, manifesta soddisfazione per lo spirito costruttivo che ha caratterizzato fin qui l'*iter* delle proposte di legge all'esame della Commissione, auspicando che simile atteggiamento dovrebbe sempre ispirare l'azione politica. Ringrazia, quindi, la relatrice e i componenti del Comitato ristretto, esprimendo l'auspicio che la complessità dell'attuale

fase politica non comprometta l'iter di un provvedimento legislativo equilibrato, che si pone l'obiettivo, tra gli altri, di restituire centralità ai malati.

La Commissione delibera, quindi, di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto (*vedi allegato*).

Mario MARAZZITI, *presidente*, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 16 di giovedì 12 gennaio 2017.

La Commissione acconsente.

Mario MARAZZITI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.10**

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.10 alle 13.15.

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 7 dicembre 2016.*

**Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome nell'ambito dell'esame dello schema del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Atto n. 358).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 15.15.

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 7 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.*

**La seduta comincia alle 15.15.**

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.**

**Atto n. 358.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 16 novembre 2016.

Mario MARAZZITI, *presidente*, comunica che la Presidente della Camera ha accolto la richiesta della Commissione di proroga di dieci giorni del termine per l'espressione del parere sul suddetto schema di decreto. La scadenza per l'espressione del parere, pertanto, è fissata al 15 dicembre.

Ricorda che la Commissione ha svolto un ciclo di audizioni informali, che si è concluso nella giornata odierna con l'audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Fa presente che la V Commissione (Bilancio) ha espresso la propria valutazione favorevole sulle conseguenze di carattere economico-finanziario dello schema di decreto, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.20.**

## ALLEGATO

**Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari. C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 1432 Murer, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3584 Nizzi, C. 3586 Fucci, C. 3596 Calabrò, C. 3599 Brignone, C. 3630 Iori, C. 3723 Marzano, C. 3730 Marazziti e C. 3970 Silvia Giordano.**

**TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO  
RISTRETTO ADOTTATO COME TESTO BASE**

ART. 1

*(Consenso informato).*

1. Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata.

2. È promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico il cui atto fondante è il consenso informato nel quale si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la competenza professionale, l'autonomia e la responsabilità del medico. Nella relazione di cura sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari.

3. Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi. Può rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni ovvero indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di ricevere le informazioni in sua vece. Il rifiuto o la rinuncia alle informazioni e l'eventuale

indicazione di un incaricato vengono registrati nella cartella clinica o nel fascicolo elettronico.

4. Il consenso informato è espresso in forma scritta ovvero, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, mediante strumenti informatici di comunicazione.

5. Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere ha il diritto di accettare o rifiutare qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l'interruzione del trattamento, ivi incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali. L'accettazione, la revoca e il rifiuto sono annotati nella cartella clinica o nel fascicolo sanitario elettronico.

6. Il rifiuto del trattamento sanitario indicato o la rinuncia al medesimo non possono comportare l'abbandono terapeutico. Sono quindi sempre assicurati il coinvolgimento del medico di famiglia e l'erogazione delle cure palliative di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38.

7. Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente e in conseguenza di ciò è esente da responsabilità civile o penale.

8. Nelle situazioni di emergenza o di urgenza il medico assicura l'assistenza sanitaria indispensabile, ove possibile nel rispetto della volontà del paziente.

9. Il tempo della comunicazione tra medico e paziente è da considerarsi tempo di cura.

10. Ogni azienda sanitaria pubblica o privata garantisce con proprie modalità organizzative la piena e corretta attuazione dei principi di cui alla presente legge, assicurando l'informazione necessaria ai pazienti e l'adeguata formazione del personale.

#### ART. 2.

*(Minori e incapaci).*

1. La persona minore di 18 anni e la persona legalmente incapace o sottoposta ad amministrazione di sostegno, qualora quest'ultimo incarico preveda anche l'assistenza e la rappresentanza in ambito sanitario, ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione, ricevendo informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alle sue capacità ed esprimendo la propria volontà.

2. Il consenso informato di cui all'articolo 1 è espresso dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore o dall'amministratore di sostegno, tenuto conto della volontà della persona minore di età o legalmente incapace o sottoposta ad amministrazione di sostegno.

#### ART. 3.

*(Disposizioni anticipate di trattamento - « DAT »).*

1. Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di una propria futura incapacità di autodeterminarsi può, attraverso disposizioni anticipate di trattamento (« DAT »), esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte terapeutiche e a

singoli trattamenti sanitari ivi comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali. Può altresì indicare una persona di sua fiducia (« fiduciario ») che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

2. Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne, capace di intendere e di volere. L'accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo, che viene allegato alle DAT. Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, che viene comunicato al disponente.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, dell'articolo 1, il medico è tenuto al pieno rispetto delle DAT le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico, in accordo con il fiduciario, qualora sussistano motivate e documentabili possibilità, non prevedibili all'atto della sottoscrizione, di poter altrimenti conseguire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. Nel caso in cui le DAT non indichino un fiduciario vengono sentiti i familiari.

4. Le DAT devono essere redatte in forma scritta, datate e sottoscritte davanti a un pubblico ufficiale, a un medico o a due testimoni o attraverso strumenti informatici di comunicazione. Con la medesima forma sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento.

5. Le regioni che adottino modalità telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico o altre modalità informatiche di gestione dei dati del singolo iscritto al Servizio sanitario nazionale possono, con proprio atto, regolamentare la raccolta di copia delle DAT, compresa l'indicazione del fiduciario, e il loro inserimento nella banca dati, lasciando comunque al firmatario la libertà di scegliere se darne copia o indicare dove esse siano reperibili.

#### ART. 4.

*(Pianificazione condivisa delle cure).*

1. Nella relazione tra medico e paziente di cui all'articolo 1, rispetto all'evolversi

delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante, può essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il medico è tenuto ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità.

2. Il paziente e, con il suo consenso, i suoi familiari, sono adeguatamente informati, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, in particolare a proposito del possibile evolversi della patologia in atto, di quanto il paziente può realisticamente attendersi in termini di qualità della vita, delle possibilità cliniche di intervenire, delle cure palliative.

3. Il paziente esprime il proprio consenso rispetto a quanto indicato dal medico, ai sensi del comma precedente, e i propri intendimenti per il futuro, compresa l'eventuale indicazione di un fiduciario.

4. Il documento scritto, o video registrato, è sottoscritto o validato dal pa-

ziente e dal medico curante e inserito nella cartella clinica o nel fascicolo sanitario elettronico e ne viene data copia al paziente. Il documento di pianificazione delle cure può essere sempre modificato dal paziente.

5. Per quanto riguarda tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3.

#### ART. 5.

*(Norma transitoria).*

1. Ai documenti atti ad esprimere le volontà del disponente in merito ai trattamenti sanitari, depositati presso il comune di residenza o davanti a un notaio prima della data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla medesima legge.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per la semplificazione

### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente il Comitato italiano paralimpico. Atto n. 349 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera dei deputati, e rinvio) .....	46
--	----

#### ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 7 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI.

#### La seduta comincia alle 8.20.

#### Schema di decreto legislativo concernente il Comitato italiano paralimpico.

Atto n. 349.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera dei deputati, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Bruno TABACCI, *presidente*, comunica che l'ordine del giorno reca l'esame – per l'espressione del parere al Governo – dello schema di decreto legislativo n. 349, recante disciplina del Comitato italiano paralimpico. Come concordato in sede di Ufficio di presidenza, nella seduta di oggi il relatore, senatore Sollo, illustrerà lo schema e si potrà svolgere un primo scambio di opinioni, sulla base del quale il relatore potrà approntare una proposta di parere da votare – auspicabilmente – la

prossima settimana. Dà la parola al senatore Sollo.

Il senatore Pasquale SOLLO (PD), *relatore*, illustra lo schema in titolo, adottato in base alla delega contenuta nell'articolo 8, comma 1, lettera *f*) e comma 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. Il comma 1, lettera *f*) delega il Governo ad adottare, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi volti, tra l'altro, a: semplificare e coordinare le norme riguardanti l'ordinamento sportivo, con il mantenimento della sua specificità; riconoscere le peculiarità dello sport per persone affette da disabilità; incorporare dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) il Comitato italiano paralimpico, trasformando quest'ultimo in ente autonomo di diritto pubblico senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, nella previsione che esso utilizzi parte delle risorse finanziarie attualmente in disponibilità o attribuite al CONI e si avvalga per tutte le attività strumentali, ivi comprese le risorse umane, di CONI Servizi spa, attraverso un apposito contratto di servizio; prevedere che il personale attualmente in servizio presso il Comitato italiano paralimpico transiti in CONI Servizi spa.

Il comma 5 disciplina le procedure per l'esercizio della delega.

Lo schema di decreto legislativo, in coerenza con le previsioni di delega, è finalizzato a scorporare il Comitato italiano paralimpico dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). Si compone di 21 articoli, che dettano per il nuovo ente una disciplina simmetrica a quella recata per il CONI dal decreto legislativo n. 249 del 1999.

Entrando nel dettaglio dell'articolato, l'articolo 1 istituisce il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), con personalità giuridica di diritto pubblico e sede in Roma. Attribuisce la qualifica di Autorità di vigilanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'articolo 2 regola le finalità del nuovo Comitato, che è la Confederazione delle Federazioni Sportive Paralimpiche (FSP) e delle Discipline Sportive Paralimpiche (DSP); ad esso partecipano anche le Federazioni Sportive Paralimpiche Nazionali (FSNP) e le Discipline Sportive Paralimpiche Associate (DSAP) riconosciute dal CONI, allorché le loro attività paralimpiche siano già state riconosciute dal CIP alla data di entrata in vigore della legge di delega. Le specifiche finalità del CIP sono: l'organizzazione ed il potenziamento dello sport paralimpico nazionale e la preparazione degli atleti paralimpici; l'adozione – anche d'intesa con la Sezione per la vigilanza e il controllo sul *doping* e per la tutela della salute nelle attività sportive del Comitato tecnico sanitario, istituito ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 2013 – di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti paralimpici; la promozione della massima diffusione della pratica sportiva per i disabili, nel rispetto delle competenze delle regioni.

L'articolo 3 disciplina lo statuto del CIP, stabilendo che venga adottato a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Nazionale, su proposta della Giunta Nazionale, e che venga approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in qualità di Autorità vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze. Lo statuto disciplina l'organizzazione periferica del CIP, con le medesime modalità e articolazioni previste per l'organizzazione territoriale del CONI, e le elezioni del Presidente, della Giunta Nazionale e del Consiglio Nazionale, secondo le procedure previste per il CONI. Restano ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

L'articolo 4 individua quali organi del CIP il Consiglio Nazionale, la Giunta Nazionale, il Presidente, il segretario generale e il Collegio dei revisori dei conti, specificando che essi restano in carica quattro anni e ponendo il limite di due mandati per il Presidente e per i componenti della Giunta Nazionale, a meno che uno dei due mandati precedenti non abbia avuto durata inferiore a due anni ed un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

L'articolo 5 disciplina il Consiglio Nazionale, composto da: il Presidente del CIP, che lo presiede; i Presidenti delle FSP e delle FSNP; i membri italiani dell'esecutivo dell'IPC; atleti e tecnici sportivi in rappresentanza delle FSP, delle FSNP, delle DSP e delle DSAP; tre membri in rappresentanza delle strutture territoriali regionali e tre in rappresentanza di quelle provinciali; un membro in rappresentanza di Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI la cui attività paralimpica sia riconosciuta dal CIP e un membro in rappresentanza degli Enti di Promozione Sportiva Paralimpica; tre membri in rappresentanza delle DSP e delle DSAP, di cui uno in rappresentanza delle DSP; un membro in rappresentanza delle Associazioni Benemerite Paralimpiche.

Lo statuto regola il procedimento elettorale con le medesime modalità previste per i corrispondenti procedimenti del CONI.

L'articolo 6 stabilisce i compiti del Consiglio Nazionale, che: disciplina e coordina l'attività sportiva nazionale paralimpica e cura la diffusione della pratica sportiva fra le persone disabili; elegge il Presidente del CIP e i componenti della Giunta nazionale; adotta lo statuto; approva gli indirizzi generali sull'attività dell'ente, il bilancio preventivo e il bilancio

consuntivo, ferma restando la successiva approvazione dei bilanci da parte dell'Autorità di vigilanza, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni; stabilisce i principi fondamentali ai quali devono uniformarsi gli statuti di FSP, DSP, enti di promozione sportiva paralimpica e associazioni benemerite paralimpiche e delibera in ordine ai provvedimenti di riconoscimento, ai fini sportivi, degli stessi; delibera in ordine ai provvedimenti di riconoscimento delle sole attività paralimpiche delle FSN in qualità di FSNP, delle DSA in qualità di DSAP e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI; stabilisce i criteri per la distinzione dell'attività sportiva paralimpica dilettantistica da quella professionistica; stabilisce i criteri e le modalità per l'esercizio dei controlli su FSP, DSP ed enti di promozione sportiva paralimpica e, in conformità con la disciplina del CONI, i criteri e le modalità per l'esercizio dei controlli su FSNP, DSAP, enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, limitatamente alle attività paralimpiche; delibera, su proposta della Giunta Nazionale, il commissariamento delle FSP e delle DSP, ovvero delibera di proporre al CONI il commissariamento o il commissariamento *ad acta* delle FSNP e DSAP, in caso di gravi irregolarità nella gestione, di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo paralimpico, o qualora non siano garantiti il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive nazionali paralimpiche, nonché, per le sole FSP e DSP, di constatata impossibilità di funzionamento.

L'articolo 7 disciplina la composizione della Giunta Nazionale, che è composta da: il Presidente del CIP, che la presiede; i membri italiani dell'IPC, dieci rappresentanti delle FSP, delle FSNP, delle DSP e delle DSAP (di cui, almeno tre eletti tra gli atleti e i tecnici sportivi, almeno tre Presidenti di FSP o DSP e i restanti tra i presidenti di FSP, FSNP, DSP o DSAP – in numero non superiore a due – o tra i componenti, in carica o meno, dell'organo direttivo del CIP o di una FSP, FSNP, DSP o DSAP); un rappresentante nazionale degli Enti di Promozione Sportiva Paralim-

pica; due rappresentanti delle strutture territoriali del CIP. Partecipano, senza diritto di voto, il segretario generale e il Presidente del CONI.

L'articolo 8 stabilisce i compiti della Giunta Nazionale, che esercita le funzioni di indirizzo generale dell'attività amministrativa e gestionale del CIP, ne definisce obiettivi e programmi e verifica i risultati. In particolare la Giunta Nazionale: nomina il segretario generale; formula la proposta di statuto dell'ente; adotta il regolamento di amministrazione e contabilità, sottoposto all'approvazione dell'Autorità di vigilanza, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; definisce annualmente i criteri e i parametri fondamentali cui deve attenersi il contratto di servizio stipulato con la CONI Servizi spa, con particolare riferimento alla gestione delle risorse umane, con delibera sottoposta all'approvazione dell'Autorità di vigilanza; esercita i poteri di verifica sull'organizzazione generale dei servizi e degli uffici dell'ente; esercita il potere di controllo su FSP e DSP e sugli enti di promozione sportiva paralimpica nonché, esclusivamente per l'attività paralimpica e di concerto con il CONI, su FSNP, DSAP e enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, la cui attività paralimpica sia riconosciuta dal CIP; individua, con delibera sottoposta all'approvazione dell'Autorità di vigilanza, i criteri generali dei procedimenti di giustizia sportiva, in accordo con il CONI.

L'articolo 9 disciplina la carica del Presidente del CIP, che è nominato con decreto del Presidente della Repubblica ed è eletto dal Consiglio Nazionale tra persone aventi esperienza nel campo della disabilità generale ed in materia di disabilità sportiva.

L'articolo 10 disciplina il Collegio dei Revisori dei Conti.

L'articolo 11 riguarda il segretario Generale del CIP, che viene nominato dalla Giunta Nazionale tra soggetti in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali ed esperienza in materia di disabilità sportiva; tra i compiti del segretario generale rientra quello di provvedere alla gestione

amministrativa dell'ente, sulla base degli indirizzi generali della Giunta nazionale, e predisporre il bilancio.

L'articolo 12 regola l'attività di vigilanza, esercitata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, la quale può disporre lo scioglimento della Giunta nazionale e revocare il Presidente del CIP per grave e persistente inosservanza delle disposizioni di legge e di regolamento, per gravi irregolarità amministrative, per omissione nell'esercizio delle funzioni, per gravi deficienze amministrative tali da compromettere il normale funzionamento dell'ente, ovvero per impossibilità di funzionamento degli organi dell'ente; può altresì nominare un commissario straordinario fino alla ricostituzione degli organi dell'ente, da effettuarsi entro il termine di quattro mesi. I provvedimenti adottati dagli organi del CIP, concernenti indirizzo e controllo e relativi all'attuazione dei compiti attribuiti al Comitato, diventano esecutivi qualora l'Autorità di vigilanza non formuli motivati rilievi entro 20 giorni dalla ricezione degli atti.

L'articolo 13 disciplina le Federazioni Sportive Paralimpiche (FSP) e le Discipline Sportive Paralimpiche (DSP), le quali non perseguono fini di lucro, hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato – loro attribuita a seguito del riconoscimento – e sono soggette, per quanto non previsto nello schema in esame, alle norme del codice civile.

L'articolo 14 prevede che le Federazioni Sportive Paralimpiche (FSP) e le Discipline Sportive Paralimpiche (DSP) siano rette da uno statuto e da regolamenti basati sui principi di democrazia interna, partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

L'articolo 15 riguarda le FSNP, le DSAP, nonché gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, la cui attività paralimpica sia riconosciuta dal CIP; esso stabilisce che FSN, DSA ed Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e che svolgono attività paralimpica possano essere riconosciuti dal CIP.

L'articolo 16 regola le convenzioni tra CIP e CONI, le quali possono riguardare la gestione di attività in materia di *doping* e giustizia sportiva; in merito a quest'ultima, lo statuto del CIP deve prevedere l'istituzione di un Collegio di Garanzia e di una Procura Generale, analogamente a quanto previsto per il CONI e in convenzione con esso.

L'articolo 17 prevede che le risorse finanziarie per l'espletamento delle attività del CIP siano stabilite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con un DPCM, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che determina la quota di risorse, attualmente attribuite al CONI, da destinare al CIP; quest'ultimo succede nella titolarità dei beni mobili e immobili, nonché dei rapporti attivi e passivi già facenti capo allo stesso CIP nell'ambito del CONI, fatta eccezione per ciò che si prevede per il personale. Infatti, con riferimento alle risorse umane e strumentali, la disposizione in esame prevede che il CIP si avvalga, come il CONI, di quelle della CONI Servizi Spa e che il personale in servizio presso il CIP alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 transiti in CONI Servizi Spa con decorrenza dalla stipula del primo contratto di servizio, previo trasferimento dal CIP a CONI Servizi Spa degli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto.

L'articolo 18 stabilisce che il CIP è sottoposto al controllo della Corte dei conti, in quanto ente cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

L'articolo 19 prevede che il CIP si avvalga del patrocinio autorizzato da parte dell'Avvocatura dello Stato.

L'articolo 20 reca disposizioni transitorie per assicurare le attività ordinariamente svolte dal CIP nell'ambito del CONI e stabilisce che restino in vigore, in via provvisoria, le relative disposizioni legislative e statutarie, nelle more dell'approvazione dello statuto del CIP, della nomina degli organi e della stipula del primo contratto di servizio.

L'articolo 21 reca disposizioni di coordinamento con la normativa vigente.

Sullo schema hanno espresso il rispettivo parere sia il Consiglio di Stato sia la Conferenza unificata.

Il Consiglio di Stato ha dato un giudizio positivo sullo schema che, « in perfetta attuazione della delega [...] attua la riorganizzazione del CIP, senza tuttavia apportare radicali innovazioni al modello di *governance* esistente ». Seguono i rilievi su singoli articoli, taluni dei quali saranno ripresi prefigurando la proposta di parere che si riserva di formulare all'esito del dibattito.

La Conferenza unificata ha espresso parere favorevole, suggerendo di introdurre un riferimento alle province autonome sia all'articolo 2, comma 3 (rispetto delle competenze regionali in materia di promozione della massima diffusione della pratica sportiva per i disabili), sia all'articolo 5, comma 1, lettera *e*) (previsione di 3 membri del Consiglio nazionale in rappresentanza delle strutture territoriali regionali).

Osserva, conclusivamente, che, per i profili di competenza della Commissione parlamentare per la semplificazione, lo schema non presenta particolari nodi critici.

La questione più rilevante attiene forse alla necessità di prevedere una disciplina transitoria (articolo 20), che consenta in prima applicazione di sciogliere il circolo riguardante l'approvazione del nuovo statuto in relazione alle elezioni del Consiglio nazionale del nuovo ente: infatti, sembrerebbe che il nuovo statuto sia indispensabile per procedere alle elezioni dell'organo che dovrebbe adottarlo.

Segnala inoltre che all'articolo 2, comma 1, andrebbe valutata l'opportunità di: un chiarimento in ordine alla previsione che possano partecipare al CIP solo le FSNP e DSAP riconosciute entro la data di entrata in vigore della legge delega, posto che l'articolo 15 disciplina la procedura per ulteriori riconoscimenti di FSNP e DSAP; coordinare il terzo periodo, a norma del quale il CIP non può procedere al riconoscimento di FSP, DSP o altri enti, per attività paralimpiche che rientrano tra quelle svolte da FSN e DSA, a prescindere dal loro riconoscimento quali FSNP o DSAP, con il disposto dell'articolo 13, comma 5 (« Le FSP e DSP sono rico-

nosciute, ai fini sportivi, dal Consiglio nazionale »), collocandoli nello stesso contesto normativo.

Analogamente, andrebbe valutata l'opportunità di coordinare l'articolo 3, comma 4 con l'articolo 5, comma 2, collocando in un unico contesto normativo le previsioni che rinviano la disciplina del procedimento elettorale per gli organi del CIP allo statuto del nuovo ente.

All'articolo 11, andrebbe valutata l'opportunità di integrare la disciplina dell'incarico di segretario generale del CIP, che, a norma dell'articolo 4, è « organo » del Comitato, con particolare riguardo al suo profilo (vertice amministrativo ovvero braccio operativo della Giunta, nella cui piena disponibilità politica si trova), alla durata dell'incarico (l'articolo 4, comma 2 fissa per gli organi del CIP una durata in carica di 4 anni: andrebbe esplicitato se si applica anche al segretario generale), alle attribuzioni, e, eventualmente, alla revoca e alla decadenza dalla carica.

Andrebbe valutata l'opportunità di riformulare in termini più circostanziati l'articolo 12, in materia di vigilanza, al fine di temperare l'autonomia dell'ordinamento sportivo con la tutela di situazioni che, pure ad esso connesse, possono rilevare anche per l'ordinamento giuridico statale.

Infine, segnala che l'articolo 17, comma 4, ai fini del suo trasferimento al nuovo ente, si riferisce genericamente al personale in servizio presso il Comitato italiano paralimpico istituito nell'ambito del CONI alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, senza distinzione circa la natura dei rapporti in essere.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia il senatore Sollo e rinvia il seguito dell'esame alla seduta di martedì prossimo, alle ore 13. Rammenta che nella stessa giornata di martedì prossimo, dopo l'espressione del parere sull'atto del Governo n. 349, la Commissione svolgerà le audizioni del direttore della Banca d'Italia e presidente dell'ISVAP, Salvatore Rossi, e del professor Donato Masciandaro.

**La seduta termina alle 8.35.**

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per l'attuazione del federalismo fiscale

### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione di rappresentanti della società SOSE – Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. sull'utilizzazione dei fabbisogni standard e l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni nell'attuazione del federalismo fiscale ( <i>Svolgimento ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i> ) .....	51
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	51

#### AUDIZIONI

*Mercoledì 7 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.*

**La seduta comincia alle 8.10.**

**Audizione di rappresentanti della società SOSE – Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. sull'utilizzazione dei fabbisogni standard e l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni nell'attuazione del federalismo fiscale.**

*(Svolgimento ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione).*

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Vieri CERIANI, *Amministratore delegato della società SOSE – Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A.*, Marco STRADIOTTO, *Responsabile rapporti istituzionali per la spesa pubblica della società SO.S.E – Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A.*, e Francesco PORCELLI, *Responsabile ricerca e sviluppo per la spesa pubblica della società SO.S.E – Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A.*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni il presidente Giancarlo GIORGETTI, i deputati Daniele MARANTELLI (PD) e Federico D'INCÀ (M5S), e i senatori Federico FORNARO (PD) e Maria Cecilia GUERRA (PD).

Marco STRADIOTTO, *Responsabile rapporti istituzionali per la spesa pubblica della società SO.S.E – Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A.*, Francesco PORCELLI, *Responsabile ricerca e sviluppo per la spesa pubblica della società SO.S.E – Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A.*, e Vieri CERIANI, *Amministratore delegato della società SOSE – Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A.*, forniscono ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 9.25.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.25 alle 9.30.

## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

#### S O M M A R I O

Seguito dell'esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 1° semestre 2016 .... 52

*Mercoledì 7 dicembre 2016. — Presidenza del presidente STUCCHI.*

**La seduta comincia alle 11.45.**

Seguito dell'esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 1° semestre 2016.

I senatori CRIMI (M5S) e CASSON (PD) proseguono nell'illustrazione del docu-

mento all'ordine del giorno. Si svolge quindi una discussione nella quale intervengono il presidente STUCCHI (LN-Aut), i senatori Giuseppe ESPOSITO (AP (NCD-UDC)) e MARTON (M5S) e i deputati TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD).

Il presidente STUCCHI (LN-Aut) rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.35.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

**di inchiesta sui fenomeni della contraffazione,  
della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo**

---

### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	53
---	----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 7 dicembre 2016. – Presi-  
denza del presidente Mario CATANIA.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
12.00 alle 12.30.

## INDICE GENERALE

### COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi. Atto n. 337 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	3
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i> .....	6

### VII Cultura, scienza e istruzione

#### INTERROGAZIONI:

5-03855 Vacca: Sulla modifica della disciplina sulla contribuzione studentesca alle università statali .....	14
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	17
5-08666 Fabbri: Sulle scuole dell'infanzia nel territorio dell'Unione dei comuni Reno Galliera (BO) .....	15
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	20
5-09314 Ghizzoni: Sull'istituzione di nuovi corsi di laurea in scienze della formazione primaria .....	15
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	21
5-09883 Ribaudò: Sulle collaborazioni coordinate e continuative nella scuola .....	15
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	22

#### RISOLUZIONI:

7-00933 Luigi Gallo, 7-00957 Ghizzoni, 7-00970 Santerini: Sull'immissione in ruolo di docenti precari ( <i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i> ) .....	16
---	----

#### SEDE REFERENTE:

Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti. C. 3844, approvato dalla 7 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	16
Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto e del Roma Europa Festival. C. 4113, approvata dal Senato ( <i>Rinvio del seguito dell'esame</i> ) .....	16
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	16

### VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	24
---	----

### IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

#### ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori .....	25
------------------------------	----

Proposta di nomina della dottoressa Carla Roncallo a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Ligure orientale. Nomina n. 89 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	25
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico. C. 1178 Iacono ed altri. ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	26
<i>ALLEGATO 1 (Proposte emendative presentate dalla relatrice)</i> .....	30
<i>ALLEGATO 2 (Proposte emendative approvate)</i> .....	33
<b>AVVERTENZA</b> .....	29
<b>X Attività produttive, commercio e turismo</b>	
<b>UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI</b> .....	36
<b>XI Lavoro pubblico e privato</b>	
<b>UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI</b> .....	37
<b>XII Affari sociali</b>	
<b>COMITATO RISTRETTO:</b>	
Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari. C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 1432 Murer, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3584 Nizzi, C. 3586 Fucci, C. 3596 Calabrò, C. 3599 Brignone, C. 3630 Iori, C. 3723 Marzano, C. 3730 Marazziti e C. 3970 Silvia Giordano .....	38
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari. C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 1432 Murer, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3584 Nizzi, C. 3586 Fucci, C. 3596 Calabrò, C. 3599 Brignone, C. 3630 Iori, C. 3723 Marzano, C. 3730 Marazziti e C. 3970 Silvia Giordano ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i> ) .....	39
<i>ALLEGATO (Testo unificato elaborato dal Comitato Ristretto adottato come testo base)</i> .....	43
<b>UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI</b> .....	42
<b>AUDIZIONI INFORMALI:</b>	
Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome nell'ambito dell'esame dello schema del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Atto n. 358) .....	42
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Atto n. 358 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	42
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE</b>	
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo concernente il Comitato italiano paralimpico. Atto n. 349 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera dei deputati, e rinvio</i> ) .....	46

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE**

## AUDIZIONI:

Audizione di rappresentanti della società SOSE – Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. sull'utilizzazione dei fabbisogni standard e l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni nell'attuazione del federalismo fiscale ( <i>Svolgimento ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i> ) .....	51
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	51

**COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA**

Seguito dell'esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 1° semestre 2016 ....	52
---	----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	53
---	----

Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.



\*17SMC0007550\*